



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 novembre 2006 (14.11)
(OR. en)**

15010/06

LIMITE

**FRONT 224
COMIX 937**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 7 novembre 2006

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: **Raccomandazione della Commissione che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone**

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione C (2006) 5186 defin.

All.: C (2006) 5186 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 06/XI/2006

C (2006) 5186 def.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 06/XI/2006

che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 06/XI/2006

che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen)¹ stabilisce norme comunitarie per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, che comprende sia le verifiche che la sorveglianza di frontiera.
- (2) Occorre che le norme comunitarie relative al controllo di frontiera siano attuate in modo uniforme da tutte le autorità nazionali competenti ad assolvere tali compiti. A tal fine, è necessario elaborare un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) che contenga orientamenti comuni, migliori pratiche e raccomandazioni in materia di controlli di frontiera.
- (3) Per garantirne un uso ottimale da parte di tutte le autorità nazionali competenti, la Commissione renderà accessibile agli Stati membri il Manuale in forma elettronica, insieme a qualsiasi altra informazione pratica disponibile necessaria all'esercizio delle funzioni di guardia di frontiera, come gli elenchi dei valichi di frontiera, i facsimile dei documenti di viaggio e documenti analoghi.

¹ [Regolamento \(CE\) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone \(Codice frontiere Schengen\), GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1.](#)

- (4) La Commissione garantirà il regolare aggiornamento del Manuale e di qualsiasi altra informazione pratica necessaria all'esercizio efficace delle funzioni di guardia di frontiera.
- (5) Per garantire un'attuazione uniforme delle norme comunitarie sul controllo di frontiera, è opportuno che gli Stati membri diano istruzione alle autorità nazionali competenti a effettuare il controllo di frontiera sulle persone di usare l'allegato Manuale come strumento principale nell'esercizio dei loro compiti.
- (6) Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare il Manuale ai fini della formazione del personale da assegnare a compiti di controllo di frontiera,

RACCOMANDA:

1. per garantire un'attuazione efficace e armonizzata delle norme comunitarie relative al controllo di frontiera, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 562/2006, che gli Stati membri:
 - trasmettano l'allegato "Manuale pratico per le guardie di frontiera" ('Manuale pratico') alle autorità nazionali competenti a effettuare il controllo di frontiera sulle persone;
 - diano istruzione alle suddette autorità di usare il Manuale pratico come strumento principale nell'esercizio dei loro compiti.
2. che gli Stati membri utilizzino inoltre il Manuale pratico ai fini della formazione del personale da assegnare a compiti di controllo di frontiera.

Fatto a Bruxelles, il 06/XI/2006.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente della Commissione

ALLEGATO

**Manuale pratico per le guardie di frontiera
(Manuale Schengen)**

PARTE 1 - DEFINIZIONI.....	8
PARTE 2 – VERIFICHE DI FRONTIERA	12
SEZIONE I: Procedure per le verifiche di frontiera	12
1. Verifiche ai valichi di frontiera.....	12
2. Ricerca nel Sistema d’informazione Schengen (SIS).....	20
3. Norme particolari per le verifiche da effettuare su alcune categorie di persone	22
3.1 Beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione	22
3.2 Capi di Stato	24
3.3 Piloti di aeromobili.....	24
3.4 Marittimi.....	25
3.5 Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali	26
3.6 Residenti frontalieri beneficiari di un regime di traffico frontaliero locale	28
3.7 Minori	28
3.8 Scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro o in un paese terzo per cui non vi è obbligo di visto.....	29
3.9 Lavoratori frontalieri	30
3.10 Turisti SDA.....	31
4. Apposizione di timbri sui documenti di viaggio	32
5. Snellimento delle verifiche	36
6. Respingimento	36
7. Rilascio di visti alla frontiera, compreso ai marittimi in transito	44
8. Annullamento, revoca e riduzione del periodo di validità dei visti uniformi Schengen	50
9. Regimi di transito speciali	52
9.1 <i>Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)</i>	52
9.2. <i>Transito attraverso il territorio degli Stati membri che non attuano integralmente l’acquis di Schengen</i>	53
10. Richiedenti asilo/protezione internazionale.....	54
11. Registrazione delle informazioni alla frontiera.....	56

12.	Cooperazione con gli altri servizi	57
SEZIONE II: Frontiere terrestri		57
1.	Verifiche sul traffico stradale	57
2.	Verifiche sul traffico ferroviario	60
3.	Traffico frontaliero locale	62
SEZIONE III: Frontiere aeree		63
1.	Verifiche negli aeroporti	63
2.	Verifiche negli aerodromi	67
3.	Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati	68
SEZIONE IV: Frontiere marittime		68
1.	Modalità generali di verifica sul traffico marittimo	68
2.	Verifiche sulle navi da crociera	70
3.	Verifiche sulla navigazione da diporto	73
4.	Verifiche sulla pesca costiera	74
5.	Verifiche sui collegamenti effettuati da traghetti	75
SEZIONE V: Verifiche sulla navigazione interna		76
1.	Navigazione interna	76
PARTE III: SORVEGLIANZA DELLE FRONTIERE		77
1.	Obiettivo della sorveglianza	77
2.	Metodi di sorveglianza	77
2.3	I compiti principali delle unità mobili sono:	77
PARTE IV: ELENCO DEGLI STRUMENTI GIURIDICI PERTINENTI		79

INTRODUZIONE

L'obiettivo del presente manuale è indicare alle guardie di frontiera degli Stati Schengen gli orientamenti, le migliori pratiche e le raccomandazioni da seguire nello svolgimento dei loro compiti. Il testo è inteso anche come guida sulle misure e sulle decisioni da prendere alle frontiere esterne.

Il manuale verte essenzialmente sul controllo delle persone alle frontiere e si basa sugli strumenti comunitari che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne (e in particolare sul Codice frontiere Schengen), il rilascio dei visti, il diritto comunitario alla libera circolazione e le domande di asilo. Un elenco degli atti che disciplinano i settori contemplati nel manuale figura nella Parte IV.

Quando nel manuale è fatto riferimento ad altri tipi di controllo che potrebbero o dovrebbero essere effettuati alla frontiera (per esempio, controlli doganali, fitosanitari o sanitari), si applica la pertinente normativa comunitaria e nazionale. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero sempre garantire una stretta collaborazione tra le diverse autorità che effettuano controlli alle frontiere esterne, nonché con le autorità che effettuano controlli all'interno del territorio.

Il presente manuale non è inteso a stabilire obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri o a definire nuovi diritti e doveri per le guardie di frontiera o per tutti gli altri soggetti eventualmente interessati. Soltanto gli atti giuridici su cui il manuale si basa, o a cui fa riferimento, producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi ad una giurisdizione nazionale.

PARTE 1 - DEFINIZIONI

1. **STATI SCHENGEN** (Stati che attuano integralmente l'acquis di Schengen e hanno abolito i controlli alle frontiere interne)²:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Austria | 9. Italia |
| 2. Belgio | 10. Lussemburgo |
| 3. Danimarca | 11. Paesi Bassi |
| 4. Finlandia | 12. Norvegia |
| 5. Francia | 13. Portogallo |
| 6. Germania | 14. Spagna |
| 7. Grecia | 15. Svezia |
| 8. Islanda | |

N.B Il 26.10.2004 l'UE/CE e la **Confederazione svizzera** hanno firmato un accordo, non ancora entrato in vigore, relativo all'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. L'attuazione dell'acquis di Schengen da parte della Svizzera è prevista al più presto nel 2008, al termine delle opportune procedure di valutazione Schengen.

2. **STATI MEMBRI DELL'UE:**

- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Austria | 11. Ungheria | 21. Slovacchia |
| 2. Belgio | 12. Irlanda | 22. Slovenia |
| 3. Repubblica ceca | 13. Italia | 23. Spagna |
| 4. Cipro | 14. Lettonia | 24. Svezia |
| 5. Danimarca | 15. Lituania | 25. Regno Unito |
| 6. Estonia | 16. Lussemburgo | |
| 7. Finlandia | 17. Malta | |

² La Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia non sono ancora Stati Schengen a pieno titolo, ma applicano le norme comuni sui controlli alle frontiere esterne.

- | | |
|-------------|-----------------|
| 8. Francia | 18. Paesi Bassi |
| 9. Germania | 19. Polonia |
| 10. Grecia | 20. Portogallo |

3. **Paesi SEE:** Norvegia (NO), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI).

4. **“Frontiere interne”:**

a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b) gli aeroporti degli Stati Schengen adibiti ai voli interni;

c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari effettuati da traghetti.

5. **"Frontiere esterne":** le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati Schengen, che non siano frontiere interne.

6. **“Beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione”:** i cittadini degli Stati membri dell’UE, dei paesi SEE e della Svizzera, nonché i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che li accompagnano o li raggiungono.

7. **“Familiari di cittadini dei paesi UE/SEE/CH”**, qualunque sia la loro nazionalità:

- il coniuge e il partner che abbia contratto con il cittadino UE/SEE/CH un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio;
- i discendenti diretti al di sotto dei 21 anni o a carico, inclusi quelli del coniuge o del partner registrato;
- gli ascendenti diretti a carico, inclusi quelli del coniuge o del partner registrato.

8. **“Cittadino UE”:** chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea.

9. **“Cittadino di un paese terzo”**: chiunque non sia beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione.
10. **“Guardia di frontiera”**: il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve, in conformità della legislazione nazionale e comunitaria, compiti di controllo di frontiera.
11. **“Controllo di frontiera”**: l’attività svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera.
12. **“Verifiche di frontiera”**: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati Schengen o a lasciarlo.
13. **“Sorveglianza di frontiera”**: la sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera.
14. **“Verifica minima”**: il controllo da eseguire, in regola generale, sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione per accertarne l’identità e la nazionalità nel caso di cittadini UE/SEE/CH, o l’identità e la parentela nel caso di familiari di cittadini UE/SEE/CH che non siano essi stessi cittadini UE/SEE/CH. Essa consiste nella semplice e rapida verifica del documento di viaggio, per accertarne la validità e individuare l’eventuale presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, e può comportare la consultazione, nelle pertinenti banche dati, delle informazioni relative ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.
15. **“Verifica approfondita”**: in contrapposizione al controllo minimo sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, il controllo da eseguire sui cittadini di paesi terzi. Consiste nella verifica da parte della guardia di frontiera che il cittadino in questione soddisfi tutte le condizioni per l’ingresso nel (e l’uscita dal) territorio di uno Stato Schengen.

16. **"Verifica in seconda linea"**: una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea).
17. **"Richiedente asilo"**: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva.
18. **"Domanda di protezione internazionale"**: una richiesta da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide al fine di ottenere protezione da uno Stato membro, e che può essere intesa come richiesta dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
19. **"Rifugiato"**: cittadino di un paese terzo o apolide il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.
20. **"Persona ammissibile alla protezione sussidiaria"**: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.
21. **"Apolide"**: persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.
22. **"Minaccia per la salute pubblica"**: qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del Regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri. Per ulteriori dettagli, cfr. orientamenti in materia di minacce alla salute pubblica, Sezione I, punto 1.6.

23. "**Visto**": ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai fini dell'ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri o dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri. Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di visto, cfr. Sezione I, punto 7.

PARTE 2 – VERIFICHE DI FRONTIERA

SEZIONE I: Procedure per le verifiche di frontiera

1. *Verifiche ai valichi di frontiera*

1.1 Il loro obiettivo principale è verificare che chiunque valichi la frontiera soddisfi le condizioni per l'ingresso negli Stati Schengen.

Per un cittadino di un paese terzo le condizioni d'ingresso nel territorio di uno Stato Schengen sono le seguenti:

- a) essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;
- b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto. Tuttavia, se il cittadino del paese terzo è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen, tale documento è equiparato ad un visto Schengen. Tale principio non si applica ai permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda di asilo;
- c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto nello Stato o negli Stati Schengen e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine (o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, per esempio, in virtù del possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da tale paese), ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
- d) non essere segnalato nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
- e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen. Ciò può in particolare avvenire quando esiste una segnalazione ai fini della non ammissione in una banca dati nazionale nei confronti della persona interessata.

La principale **condizione** da verificare all'**uscita** consiste nell'accertamento che il cittadino del paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera, e, se possibile, che non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (Articolo 5)

- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, modificato da:

*- Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio

*- Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio

*- Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio

N. B. Le condizioni di cui sopra **non si applicano ai cittadini UE e agli altri beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione**, che di norma possono entrare nel territorio di qualsiasi Stato membro su semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto. Per ulteriori dettagli, cfr. punto 3.1.

1.2 A chiunque voglia attraversare una frontiera devono essere garantiti i diritti fondamentali sanciti nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea. I controlli di frontiera devono rispettare pienamente i divieti di infliggere trattamenti inumani o degradanti e di agire in maniera discriminatoria stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e agli articoli 4 e 21 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare, le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana e non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tutte le misure adottate nell'esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

Tutti i viaggiatori hanno il diritto ad essere informati sulla natura dei controlli e ad essere trattati in modo professionale, cordiale e cortese conformemente al diritto internazionale, comunitario e nazionale applicabile.

- 1.3 La guardia di frontiera che ha il comando di un valico deve predisporre personale adeguato in numero sufficiente per eseguire controlli efficaci. Le guardie di frontiera devono cercare sempre di trovare un equilibrio tra la necessità, da un lato, di agevolare l'attraversamento delle frontiere alle persone che soddisfano le condizioni d'ingresso, e che rappresentano la maggior parte dei viaggiatori (per esempio, turisti, uomini d'affari, studenti, ecc.) e l'esigenza, dall'altro, di essere sempre attenti ad individuare le persone che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, nonché possibili immigrati illegali.

*** Consigli alle guardie di frontiera per lo svolgimento delle verifiche di frontiera:**

- prima di controllare il documento di viaggio osservare sempre la fisionomia del viaggiatore (cercando di ricordarne il più possibile i tratti caratteristici del volto);
- confrontare la fisionomia del viaggiatore con la foto e la descrizione contenute nel documento di viaggio, controllando che corrisponda anche a quanto indicato nell'eventuale visto (per riconoscere più facilmente gli impostori);
- esaminare attentamente il documento di viaggio per escludere la possibilità di contraffazione o falsificazione (la numerazione, la stampa e la cucitura delle pagine, i bolli e i timbri, l'inclusione di altre persone; infine, chiedere chiarimenti al viaggiatore su tutte le correzioni apportate sul documento, soprattutto nella rubrica riservata alle generalità);
- controllare i dati al computer senza interrompere il contatto verbale e senza perdere di vista il comportamento e la reazione del viaggiatore (per esempio, atteggiamento nervoso, aggressivo, eccessiva volontà di collaborazione);
- prima di apporre il timbro, accertarsi che l'interessato non abbia oltrepassato la durata massima di permanenza consentita durante l'ultimo soggiorno nel territorio degli Stati Schengen (cioè tre mesi nell'arco di sei mesi);
- non interrogare il viaggiatore come se fosse un potenziale criminale o un clandestino. Ogni domanda deve essere posta con equilibrio e cortesia.
- le domande del viaggiatore non devono essere considerate importune e devono ottenere una risposta precisa e gentile.

1.4 Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una **verifica minima** all'ingresso e all'uscita, accertante che l'identità della persona corrisponda a quella dei documenti che le consentono l'attraversamento della frontiera. Essa consiste generalmente nella semplice e rapida verifica del documento di viaggio, per accertarne la validità e individuare l'eventuale presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, e può comportare anche la consultazione, nelle pertinenti banche dati, delle informazioni relative ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

La verifica minima costituisce la regola per i **beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione** (cfr. punto 3.1).

1.5 I cittadini di paesi terzi devono essere sottoposti ad una **verifica approfondita**, che deve essere eseguita come di seguito indicato. Tuttavia, alle seguenti categorie di persone si applicano **regole speciali**:

- a) capi di Stato e membri delle loro delegazioni (punto 3.2);
- b) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio (punto 3.3);
- c) marittimi (punto 3.4);
- d) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali (punto 3.5);
- e) residenti frontalieri beneficiari di un regime di traffico frontaliero locale (punto 3.6);
- f) minori (punto 3.7);
- g) scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro o in un paese terzo esentati dall'obbligo del visto (punto 3.8);
- h) lavoratori frontalieri (punto 3.9);
- i) turisti SDA (punto 3.10).

Per **gli apolidi e i rifugiati** le verifiche si svolgono come per i cittadini di paesi terzi in generale (cfr. punto 10, Sezione I sui richiedenti asilo).

N.B. Per le verifiche sui cittadini di paesi terzi familiari di cittadini UE, SEE o CH (beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione), cfr. punto 3.1.

* *Link:*

- Documenti rilasciati agli apolidi e ai rifugiati dagli Stati Schengen

1.6 La **verifica approfondita all'ingresso** consiste nell'accertare il rispetto di tutte le condizioni per l'ingresso e comprende:

- l'accertamento che il cittadino del paese terzo sia in possesso del documento o dei documenti validi per l'attraversamento della frontiera, non scaduti e, all'occorrenza, che il documento sia accompagnato dal visto o dal permesso di soggiorno richiesto;
- la disamina approfondita del documento di viaggio per individuare l'eventuale presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione. Se opportuno, i documenti di viaggio, i visti e i permessi di soggiorno dovrebbero essere confrontati con i facsimile dei documenti che consentono l'attraversamento della frontiera e con i facsimile dei visti adesivi, utilizzando attrezzature come lampade UV, lenti d'ingrandimento, lampade rilevatrici, microscopi, document box e, eventualmente, attrezzature più moderne come il video spectrum, ecc.;
- la disamina dei timbri d'ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino del paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d'ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati Schengen, cioè tre mesi nell'arco di sei mesi. Il periodo di tre mesi deve essere calcolato a decorrere dalla data del primo ingresso;
- gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino del paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;
- l'accertamento che il cittadino del paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo, ovvero che possa ottenere legalmente detti mezzi. Per valutare i mezzi di sussistenza, si deve tenere conto degli importi di riferimento stabiliti da ogni Stato Schengen;
- la valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, travellers' cheques e carte di credito da parte del cittadino del paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di

garanzia/invito delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti;

- La validità di una carta di credito può essere verificata contattando la società emittente o utilizzando altre strutture disponibili presso il valico di frontiera (per esempio, gli uffici di cambio).
- Le lettere di invito possono essere verificate contattando direttamente la persona ospitante o verificandone la buona fede attraverso i punti di contatto nazionale del suo Stato membro di residenza.

- l'accertamento che il cittadino del paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare per effetto di una segnalazione.

*** Orientamenti sul concetto di "minaccia per la salute pubblica" ai fini di un respingimento:**

Per "minaccia per la salute pubblica" si intende: "qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del Regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri".

Ai fini del presente manuale, qualsiasi minaccia per la salute dei cittadini europei e qualsiasi decisione sulle opportune misure da prendere sarà valutata e stabilita attraverso la rete comunitaria di cui alla decisione 2119/98/CE e il suo sistema di allarme rapido e di reazione (SARR), e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) creato col regolamento (CE) n. 851/2004. Le autorità responsabili del SARR includono le autorità sanitarie degli Stati membri, e lavorano a livello nazionale insieme agli istituti di sorveglianza riconosciuti a livello nazionale. Il CEPCM si occupa della valutazione del rischio di minaccia per la salute pubblica (www.ecdc.eu.int).

Pertanto, le autorità di ciascuno Stato membro competenti per l'attuazione delle misure sanitarie previste dovrebbero sempre collaborare, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di sanità pubblica e alle procedure stabilite dagli Stati membri, nella valutazione della minaccia per la salute pubblica ai fini di un ingresso o di un respingimento alla frontiera.

1.7 La **verifica approfondita all'uscita** comporta:

- l'accertamento che il cittadino del paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera
- la disamina del documento di viaggio per individuare l'eventuale presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;
- se possibile, l'accertamento che il cittadino del paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen.

Verifiche supplementari all'uscita possono inoltre comportare:

- l'accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido rilasciato dagli Stati Schengen o di altri documenti che autorizzano un soggiorno o un nuovo ingresso nel loro territorio;
- l'accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati Schengen;
- la consultazione delle segnalazioni di persone od oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca.

1.8 Di norma, il cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen non deve dimostrare lo scopo del suo soggiorno o la disponibilità di mezzi di sussistenza. Gli altri controlli, in particolare l'esame dei documenti di viaggio e di soggiorno, la ricerca nel SIS e nelle banche dati nazionali, devono invece essere effettuati come descritto ai punti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

1.9 La guardia di frontiera che effettua una verifica approfondita è tenuta a mostrare, su richiesta della persona interessata, il proprio badge e ad indicare il numero di matricola e, se le circostanze lo consentono, il proprio nome. Può rifiutare di comunicare il proprio nome se c'è motivo di credere che ciò possa recargli grave danno (per esempio, se minacciata di ritorsioni). In quest'ultimo caso, devono essere forniti soltanto il numero del badge e il nome e l'indirizzo del suo servizio.

1.10 Per non rallentare le procedure di controllo all'ingresso/all'uscita in prima linea, e in caso si debba procedere a verifiche supplementari, le verifiche approfondite di cui sopra possono essere effettuate in un luogo separato ("verifiche in seconda linea").

Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino del paese terzo ne fa richiesta, le verifiche approfondite sono effettuate in un luogo appositamente adibito non accessibile al pubblico. In questo caso, gli interessati devono essere informati dell'obiettivo della verifica e della procedura seguita per effettuarla. Tali informazioni, che possono essere affisse o pubblicate in un dépliant da consegnare all'interessato, devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e nelle lingue dei paesi limitrofi dello Stato membro interessato.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (articoli 6 e 7; allegati I e IV)

- Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1)

- Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag.1)

- Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag.1)

- Regolamento sanitario internazionale (OMS)

2. *Ricerca nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)*

- 2.1 Il SIS deve essere usato per cercare informazioni su persone e oggetti, e in particolare su:
- persone ricercate ai fini dell'arresto e della consegna in virtù del mandato d'arresto europeo, ovvero ai fini dell'arresto provvisorio per l'extradizione;
 - cittadini di paesi terzi segnalati ai fini della non ammissione negli Stati Schengen;
 - persone scomparse o persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto protezione della polizia;
 - persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario;
 - persone e oggetti da sottoporre ad una sorveglianza discreta o ad un controllo specifico;
 - oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale.
- 2.2. Procedura da seguire in caso di una segnalazione nel SIS:
- 2.2.1 Le persone ricercate ai fini dell'arresto devono essere consegnate alle autorità incaricate di decidere in merito alla custodia temporanea ai fini dell'extradizione o della consegna allo Stato membro richiedente.
- 2.2.2 I cittadini di un paese terzo a cui è stato rifiutato l'ingresso devono essere rinviiati nel luogo di provenienza o nel loro paese di origine il più rapidamente possibile, se le circostanze lo consentono, e devono rimanere sotto il controllo delle guardie di frontiera fino alla loro partenza dal territorio dello Stato Schengen.
- 2.2.3 Nel caso di una persona adulta, occorre ottenere il suo consenso prima di informare la Parte che lo ha segnalato come disperso.
- 2.2.4 Particolare attenzione deve essere prestata ai minori o alle persone che, sulla base di una decisione delle autorità nazionali (tribunale, autorità amministrative) devono essere messe sotto protezione. Ulteriori misure possono essere prese soltanto dopo aver consultato queste autorità.

2.2.5 I dati raccolti ai fini della sorveglianza discreta dovrebbero consentire di ottenere informazioni, quali:

- il luogo, l'orario o il motivo della verifica,
- l'itinerario e la destinazione del viaggio,
- le persone che accompagnano l'interessato o gli occupanti del veicolo, dell'imbarcazione o dell'aereo,
- il veicolo, l'imbarcazione, l'aereo o il container usato,
- gli oggetti trasportati,
- le circostanze in cui la persona o l'imbarcazione, l'aereo o il container sono stati trovati,

Mentre si raccolgono queste informazioni, occorre preservare il carattere discreto della sorveglianza.

*** Miglior pratica - Richiesta di informazioni in merito ad una segnalazione SIS:**

Se una persona chiede informazioni sull'elaborazione dei suoi dati personali nel SIS e sul suo diritto di accesso, la guardia di frontiera la rinvia alle autorità nazionali competenti, comprese le autorità incaricate della protezione dei dati, presso le quali può far valere i suoi diritti.

2.2.6 Gli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale comprendono:

- (a) i veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, i natanti e gli aeromobili rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- (b) i rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, le roulotte, le apparecchiature industriali, i motori fuoribordo e i container rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- (c) le armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;
- (d) i documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

- (e) i documenti d'identità rilasciati, quali passaporti, carte di identità, patenti di guida, permessi di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati;
- (f) i certificati di immatricolazione per veicoli e le targhe di immatricolazione rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati;
- (g) le banconote (banconote registrate);
- (h) i valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire nel caso di una segnalazione SIS, si rinvia al Manuale SIRENE.

* *Base giuridica:*

- Convenzione Schengen (Articoli 93-118)

3. *Norme particolari per le verifiche da effettuare su alcune categorie di persone*

3.1 **Beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione**

3.1.1 Come regola generale, i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono autorizzati ad attraversare la frontiera di uno Stato membro sulla base del possesso dei seguenti documenti:

- cittadini UE, SEE, CH: carta d'identità o passaporto;
- familiari di cittadini UE, SEE, CH con cittadinanza di un paese terzo: passaporto. Queste persone possono essere tenute anche ad esibire un visto di ingresso, se sono cittadine di un paese terzo per cui vale l'obbligo del visto, a meno che non siano in possesso di un permesso o carta di soggiorno validi, rilasciati da uno Stato membro (o da un paese SEE o dalla Svizzera).

N.B. Sulla base dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la **Confederazione Svizzera**, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, quanto sopra si estende anche ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro della Svizzera o di uno degli

Stati membri e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio della Svizzera o di uno degli Stati membri (articolo 17 dell'allegato I dell'accordo).

- 3.1.2 Tuttavia, se un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione è sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato, prima di procedere al respingimento, deve concedergli ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
- 3.1.3 Di conseguenza, i controlli sulle persone che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione devono essere limitati, come regola generale, alla verifica dell'identità e della nazionalità/dei legami di parentela (la cosiddetta "**verifica minima**", cfr. punto 1.4). Non devono pertanto essere poste domande sullo scopo e l'itinerario del viaggio, su certificati di assunzione, buste paga, estratti conto bancari, alloggio, mezzi di sussistenza o altri dati personali.
- 3.1.4 Tuttavia, su base non sistematica, e al fine di assicurarsi che la presenza di queste persone non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o alle relazioni internazionali degli Stati membri, o alla salute pubblica, le guardie di frontiera possono eseguire una verifica ulteriore consultando le banche dati nazionali ed europee.

Una segnalazione nel SIS o in altre banche dati non è di per sé un motivo sufficiente a negare l'ingresso ad un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione (cfr. punto 6.3, Sezione I, sulle norme applicabili al **respingimento** dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione).

Condanne penali precedenti non costituiscono di per sé un motivo di respingimento.

** Base giuridica – Giurisprudenza:*

- Direttiva 38/2004/CE (articoli 4, 5 e 27)

- Codice frontiere Schengen (articolo 7)

- Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999.

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2002, Causa C 459/99, MRAX/Belgio

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 febbraio 2005, Causa C 215/03, Salah Oulane/ Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 gennaio 2006, Causa C-503/03, Commissione/Spagna

3.2 Capi di Stato

I capi di Stato e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VII)

3.3 Piloti di aeromobili

3.3.1 I piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio possono attraversare la frontiera, nell'esercizio delle loro funzioni, in virtù di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("crew member certificate"), previsti all'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944 (Convenzione ICAO) quando:

- (a) si imbarcano e sbarcano nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato Schengen;
- (b) entrano nel territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato Schengen;
- (c) raggiungono, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato Schengen al fine di imbarcarsi su un aeromobile in partenza da tale aeroporto.

In tutti gli altri casi, si applicano le condizioni generali per l'ingresso dei cittadini dei paesi terzi.

3.3.2. Per quanto possibile, le verifiche sui membri dell'equipaggio negli aeroporti sono effettuate prioritariamente. Ciò significa che tali verifiche saranno effettuate prima di

quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. L'equipaggio conosciuto dal personale responsabile delle verifiche di frontiera nell'esercizio delle sue funzioni può essere oggetto solo di verifiche a campione.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VII)
- Convenzione ICAO

3.4 Marittimi

3.4.1 I marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi della convenzione di Ginevra del 19 giugno 2003 (n. 185) e della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 (Convenzione FAL), nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali – purché tale documento sia riconosciuto dallo Stato Schengen interessato - , possono recarsi a terra, cioè soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, senza necessità di presentarsi ad un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell'elenco dell'equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, se la valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale lo giustifica, i marittimi sono soggetti alla normale verifica approfondita prevista per i cittadini di paesi terzi.

3.4.2 I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori dei comuni prossimi ai porti devono soddisfare le condizioni generali di ingresso nel territorio degli Stati Schengen.

Tuttavia, ai titolari di un libretto per marittimi o di un documento d'identità dei marittimi potrà essere consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato Schengen, anche se non sono in possesso di un visto valido e/o se non possono dimostrare di avere sufficienti mezzi di sussistenza, per i seguenti motivi:

- imbarco a bordo di una nave già attraccata o di prossimo arrivo in un porto di uno Stato Schengen;
- transito per raggiungere un paese terzo o ritorno nel paese d'origine;
- urgenza o necessità (malattia, licenziamento, fine contratto, ecc.).

In questi casi, ai titolari di un libretto per marittimi o di un documento di identità dei marittimi che, tenuto conto della loro nazionalità, possono entrare nel territorio di uno Stato Schengen solo su presentazione del visto, di cui però sono sprovvisti, può essere rilasciato un visto alla frontiera (cfr. punto 7, Sezione I).

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VII)
- Convenzione di Ginevra n. 185
- Convenzione FAL

3.5 Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali

3.5.1 In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati dai paesi terzi e dai loro governi riconosciuti dagli Stati Schengen, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, nelle verifiche di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto. I titolari di detti documenti sono dispensati dall'accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.

3.5.2 Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al Ministero degli Affari esteri.

Inoltre, la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati Schengen senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS.

3.5.3 I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati Schengen su presentazione di una carta rilasciata dai Ministeri degli Affari esteri degli Stati Schengen, accompagnata dal documento che consente loro di attraversare la frontiera.

Nel caso dei diplomatici che entrano nel territorio dello Stato Schengen in cui sono accreditati e in cui hanno diritto a soggiornare a lungo termine, non è necessario procedere alla verifica delle condizioni d'ingresso.

- 3.5.4 I diplomatici accreditati al di fuori del territorio degli Stati Schengen devono soddisfare le condizioni generali di ingresso se viaggiano a fini privati.
- 3.5.5 Se esiste il rischio e il fondato sospetto di un'attività illecita o criminosa da parte di un diplomatico, il Ministero degli Affari esteri del paese interessato deve essere informato immediatamente.
- 3.5.6 Conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, i diplomatici beneficiano dell'inviolabilità e di altre immunità soltanto nel paese in cui sono accreditati e nei paesi in cui transitano per raggiungere o rientrare nella propria sede o quando ritornano nel proprio paese. Questi benefici non si applicano durante i viaggi privati.
- 3.5.7. I membri delle organizzazioni internazionali titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali in appresso indicate potranno beneficiare, nei limiti del possibile, di una procedura preferenziale all'atto delle verifiche di frontiera, allorché viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni.

I documenti presi in considerazione sono, in particolare, i seguenti:

- lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- lasciapassare della Comunità europea (CE);
- lasciapassare della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom);
- certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'Europa;
- documenti rilasciati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato nord atlantico sullo statuto delle loro forze armate (carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un

ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del partenariato per la pace.

I titolari di questi documenti sono dispensati, di norma, dalla verifica della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VII)

- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961

3.6 Residenti frontalieri beneficiari di un regime di traffico frontaliero locale

3.6.1 I residenti frontalieri di un paese terzo limitrofo in possesso del lasciapassare per traffico frontaliero locale (LTFL) rilasciato nel quadro di un regime di traffico frontaliero locale in base a un accordo bilaterale tra uno Stato membro e il paese terzo in questione, beneficiano di una procedura particolare quando attraversano la frontiera, cioè:

- non hanno obbligo di visto. Gli accordi bilaterali con il paese terzo in questione possono prevedere l'obbligo di presentazione del passaporto, oltre che dell'LTFL;
- dopo aver accertato la validità e l'autenticità dell'LTFL, che dimostra lo status di residente frontaliero della persona, non è necessario compiere altre verifiche sullo scopo del viaggio o sulla disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza;
- né l'LTFL, né il passaporto, se richiesto, devono essere timbrati all'ingresso e all'uscita.

3.6.2 Per queste persone l'attraversamento della frontiera può essere ulteriormente agevolato, nel quadro degli accordi bilaterali tra uno Stato membro e un paese terzo, conformemente al punto 3 della Sezione II.

** Base giuridica:*

- Regolamento (CE) n./2006 sul traffico frontaliero locale

- Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale conclusi dagli Stati Schengen

3.7 Minori

3.7.1 Le guardie di frontiera prestano particolare attenzione ai minori, che viaggiano accompagnati o senza accompagnatore.

3.7.2 In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera deve verificare la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui questi sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In quest'ultimo caso, la guardia di frontiera dovrà svolgere tutte le indagini necessarie per evitare il rapimento o in ogni caso la sottrazione illegale del minore.

3.7.3 Per i minori non accompagnati, occorre procedere a una verifica approfondita dei documenti di viaggio e dei giustificativi, per assicurarsi che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VII)

3.8 Scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro o in un paese terzo per cui non vi è obbligo di visto³

3.8.1 Agli scolari cittadini di paesi terzi soggetti ad obbligo di visto ma residenti legalmente in un altro Stato membro e che viaggiano nel quadro di una gita scolastica non è richiesto il visto per il transito o per un soggiorno di breve durata nel territorio di un altro Stato membro se:

- (a) sono accompagnati da un insegnante dell'istituto in questione, in possesso di un documento di viaggio valido e di un visto, se richiesto;
- (b) l'insegnante è in grado di presentare un modulo, rilasciato dalla scuola in questione, che consente di identificare tutti gli scolari che partecipano alla gita, e che documenta chiaramente lo scopo e le circostanze del transito o del soggiorno previsto;
- (c) sono in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera.

³ La presente sezione non si applica alla Norvegia, all'Islanda e alla Svizzera.

Tuttavia, si deroga all'ultimo requisito – il possesso di un documento di viaggio valido - se:

- il modulo summenzionato contiene una foto recente degli scolari che non sono in possesso di una carta d'identità corredata di fotografia;
- l'autorità competente dello Stato membro in cui gli scolari risiedono conferma tale residenza, nonché il diritto degli scolari a rientrare nel suo territorio e garantisce che il modulo è stato opportunamente autenticato (cioè, con il timbro dell'autorità nazionale competente);
- lo Stato membro in cui gli scolari risiedono ha notificato agli altri Stati membri che desidera il riconoscimento degli elenchi come documento di viaggio valido.

3.8.2 Le disposizioni di cui sopra non esonerano gli scolari né gli insegnanti che li accompagnano dalle verifiche di frontiera conformemente alle norme generali (punto 1, Sezione I).

Se esiste una motivazione l'ingresso o il transito possono essere rifiutati conformemente al punto 6, Sezione I.

3.8.3 L'esenzione dall'obbligo di visto può essere estesa anche agli scolari in gita scolastica che sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ma che risiedono in un paese terzo esentato da tale obbligo (per esempio, scolari di nazionalità bosniaca legalmente residenti in Croazia).

In tale caso, devono essere soddisfatte le stesse condizioni previste per gli scolari residenti in uno Stato membro.

** Base giuridica:*

- Decisione 94/795/GAI del Consiglio del 30 novembre 1994
- Regolamento (CE) n. 539/2001 (Articolo 4)

3.9 Lavoratori frontalieri

I lavoratori frontalieri ed altre categorie di pendolari frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di

ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde controllare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d'ingresso. Le verifiche a campione devono essere effettuate conformemente alle procedure applicabili, rispettivamente, ai cittadini di paesi terzi in generale e alle persone che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione.

Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.

**Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VII)

3.10 Turisti SDA

Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese ("Status di destinazione approvata") disciplina i viaggi dei gruppi turistici di cittadini cinesi dalla Cina nel territorio della Comunità.

- 3.11 I partecipanti a questi gruppi turistici cinesi ("turisti SDA"), che dovrebbero essere composti da almeno cinque persone, devono raggiungere il territorio della Comunità e ripartirne insieme. Sempre in gruppo devono spostarsi nel territorio della Comunità seguendo un programma di viaggio prestabilito.
- 3.12 Di norma, i turisti SDA devono essere accompagnati da una guida turistica, che deve assicurarsi che raggiungano la Comunità e ne ripartano in gruppo.
- 3.13 I turisti SDA devono essere sottoposti alle normali procedure di verifica (punto 1, Sezione I). I controlli possono comprendere la verifica dello status SDA che dovrebbe in ogni caso essere indicato sul visto adesivo. I visti "SDA" sono sempre visti individuali. Anche l'accompagnatore turistico deve essere sottoposto alle normali procedure di verifica che comprendono l'accertamento della sua qualifica.

La guardia di frontiera può chiedere anche documenti giustificativi per comprovare lo status di accompagnatore turistico e turista SDA.

** Base giuridica:*

- Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2004, relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA)

4. *Apposizione di timbri sui documenti di viaggio*

4.1 In generale, sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita. Il timbro non costituisce la prova che è stata effettuata una verifica approfondita, ma permette soltanto di stabilire con certezza la data e il luogo in cui è stata oltrepassata la frontiera. L'apposizione del timbro permette inoltre di verificare, durante i controlli all'ingresso nel territorio Schengen e all'uscita, se sia stata rispettata la durata massima consentita per il soggiorno di un cittadino di paese terzo nel territorio Schengen (tre mesi nell'arco di sei mesi).

Pertanto, la guardia di frontiera deve sempre timbrare i documenti che consentono ai cittadini di paesi terzi di attraversare la frontiera, anche in circostanze straordinarie e imprevedibili, compreso lo snellimento dei controlli.

Il timbro deve essere apposto anche sul documento di viaggio della persona a cui è stato rilasciato un visto alla frontiera (punto 7, Sezione I).

4.2 **Non è apposto alcun timbro d'ingresso o di uscita** nei casi seguenti:

- a) sui documenti di viaggio dei cittadini dell'UE, del SEE, della Norvegia, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Svizzera;
- b) sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;
- c) sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;
- d) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
- e) sui documenti di viaggio dell'equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera, nei casi previsti al punto 2, Sezione IV;

- f) sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino;
- g) sui documenti dei residenti frontalieri che beneficiano di un regime di traffico frontaliero locale (punto 3, Sezione II).

4.3 Anche i documenti di viaggio dei **familiari di cittadini UE, SEE e CH** che hanno la nazionalità di un paese terzo devono essere timbrati, a meno che gli interessati non siano in possesso di una carta o permesso di soggiorno con l'indicazione "familiare di un cittadino UE" o "familiare di un cittadino SEE o CH".

*** Esempi:**

1) Una cittadina ucraina, coniuge di un cittadino olandese, titolare di una carta/un permesso di soggiorno olandese (che ne precisa lo status di familiare di un cittadino UE) e che è accompagnata dal marito o che lo raggiunge successivamente, esercitando così il diritto alla libera circolazione. Il suo documento di viaggio **non deve** essere timbrato;

2) Il coniuge croato di una cittadina britannica, in possesso di una carta/un permesso di soggiorno britannici (che ne indica lo status di familiare di un cittadino UE) e che è accompagnato dalla moglie. Il suo documento di viaggio **non deve** essere timbrato;

3) Una cittadina indiana, coniuge di un cittadino francese, in possesso di un visto Schengen ma non (ancora) di una carta/un permesso di soggiorno francese, che raggiunge il marito. In questo caso, il documento di viaggio della signora **deve essere** timbrato.

4.4 Su richiesta di un cittadino di un paese terzo, in via eccezionale, e se l'apposizione del timbro di ingresso/di uscita può causargli gravi difficoltà, tale timbro può essere apposto su un foglio separato. Questo foglio deve essere consegnato al cittadino del paese terzo.

4.5 Può capitare poi che sul documento che consente al cittadino del paese terzo di attraversare la frontiera non ci sia più spazio per apporre il timbro, per mancanza di pagine disponibili. In questo caso, occorre raccomandare all'interessato di chiedere un nuovo passaporto, per poter continuare ad apporre i timbri.

Tuttavia, in via eccezionale, e soprattutto nel caso di pendolari transfrontalieri, può essere usato un foglio separato su cui apporre nuovi timbri. Questo foglio è consegnato al cittadino del paese terzo.

In ogni caso, **la mancanza di pagine vuote in un passaporto non è di per sé un motivo valido e sufficiente per il respingimento di una persona** (cfr. punto 6, Sezione I, sui motivi che giustificano il respingimento).

***Procedura raccomandata:**

Sul foglio di cui ai punti 4.4 e 4.5 dovrebbero figurare, come requisito minimo, i dati seguenti:

- Nome del valico di frontiera e località in cui si trova;
- Data di rilascio;
- Nome del titolare del documento di viaggio;
- Numero del documento di viaggio;
- Timbro e sigillo ufficiale del valico di frontiera;
- Nome e firma della guardia di frontiera.

4.6 In caso d'ingresso ed uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, il timbro sarà apposto, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l'intelligibilità delle diciture del visto stesso né gli elementi di sicurezza visibili dello sticker. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto multiplo), questi sono apposti sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica, nella pagina riservata alle generalità e in quelle in cui figurano le menzioni ufficiali originali non è apposto alcun timbro.

*** Procedure raccomandate:**

- i timbri dovrebbero essere apposti, se possibile, in ordine cronologico per facilitare la ricerca della data in cui la persona ha attraversato la frontiera per l'ultima volta;
- il timbro di uscita dovrebbe essere apposto in prossimità di quello di ingresso;

- il timbro dovrebbe essere apposto in senso orizzontale per poter essere letto facilmente;
- il timbro non dovrebbe essere apposto su un timbro già esistente, compresi quelli di altri paesi.

4.7 Come prova di ingresso e di uscita sono usati tipi diversi di timbri (un timbro rettangolare per l'ingresso, uno rettangolare con gli angoli arrotondati per l'uscita). Questi timbri contengono la lettera o le lettere che designano un paese ed indicano il valico di frontiera, la data, il numero del controllo e un pittogramma che specifica il modo di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita (via terra, via aerea o via mare).

Informazioni sui timbri di ingresso ed uscita, nonché la documentazione relativa ai timbri falsi, contraffatti, smarriti o apposti in maniera non corretta possono essere richieste al punto di contatto designato a tal fine da ciascuno Stato Schengen.

4.8 Ogni valico di frontiera deve tenere un registro di tutti i timbri di ingresso e di uscita consegnati a e restituiti da ogni guardia di frontiera che effettua i controlli. Nel registro figura anche il riferimento del timbro che potrebbe essere necessario a fini comparativi in un momento successivo.

Quando non sono usati, i timbri devono essere custoditi a chiave e soltanto le guardie di frontiera autorizzate devono potervi accedere.

4.9 I codici di sicurezza sui timbri devono essere cambiati a intervalli regolari non superiori a un mese.

4.10 Se, all'uscita, risulta che il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro d'ingresso, la guardia di frontiera può supporre che il titolare sia entrato illegalmente nel territorio degli Stati Schengen e/o che abbia superato la durata massima di soggiorno. In questo caso può essere applicata una sanzione conformemente al diritto nazionale.

4.11 Tuttavia, se il cittadino del paese terzo fornisce in qualsiasi modo elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, non deve essere applicata alcuna sanzione e la guardia di frontiera deve consegnare all'interessato una conferma speciale su un modulo o, se previsto dalla normativa nazionale, deve indicare direttamente sul documento di viaggio la data e luogo in cui la persona ha attraversato la frontiera esterna.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (articolo 10 e allegato IV)
- Direttiva 2004/38/CE (articolo 5)
- Convenzione Schengen (articolo 21)

5. Snellimento delle verifiche

- 5.1 In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale. Potrebbe essere, per esempio, il caso di un'inondazione o di un'altra grave calamità naturale che renda impossibile l'attraversamento della frontiera presso gli altri valichi, costringendo ad inoltrare tutto il traffico verso un unico valico.
- 5.2 In caso di snellimento dei controlli, le verifiche di frontiera all'ingresso devono avere, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all'uscita. La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera. Tale snellimento deve essere temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.
- 5.3 Anche in caso di snellimento delle verifiche la guardia di frontiera deve timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, conformemente al punto 4, Sezione I, e deve effettuare almeno una verifica minima.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (articolo 8)

6. Respingimento

- 6.1 Sono respinti i cittadini di paesi terzi che:
- a) non sono in possesso di documenti di viaggio validi;

- b) sono in possesso di documenti di viaggio falsi (contraffatti/falsificati);
- c) non sono in possesso di un visto valido, qualora richiesto, o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen;
- d) sono in possesso di visti o permessi di soggiorno falsi (contraffatti/falsificati);
- e) non dispongono dei documenti necessari a giustificare lo scopo e le condizioni del loro soggiorno;
- f) hanno già soggiornato per più di tre mesi nell'arco di sei mesi nel territorio degli Stati Schengen;
- g) non dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti in relazione al periodo e al tipo di soggiorno, o dei mezzi per rientrare nel paese di origine o di transito;
- h) sono oggetto di una segnalazione nel SIS o in banche dati nazionali ai fini del respingimento;
- i) rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno o più Stati Schengen.

*** Esempi:**

1) Una squadra di ciclisti nigeriani è diretta in Ucraina, dove sostiene di dover prendere parte ad una corsa ciclistica. I ciclisti sbarcano all'aeroporto di Varsavia (PL), dichiarando che proseguiranno il viaggio fino in Ucraina in autobus, ma durante la verifica in prima linea si accerta che, pur avendo un visto di transito valido per la Polonia, non sono in possesso di un visto valido per l'ingresso in Ucraina. Nel corso della verifica più approfondita in seconda linea, i ciclisti esibiscono un documento che conferma la partecipazione alla gara e affermano che non ci sarà alcun problema per ottenere i visti alla frontiera ucraina. Tuttavia, i ciclisti non possiedono neanche le biciclette necessarie per la gara e non riescono a spiegare in modo convincente quando e come le otterranno in Ucraina. Dopo aver consultato le guardie di frontiera ucraine, e tenuto conto del loro parere negativo circa la possibilità di rilasciare un visto alla frontiera in siffatto caso, si decide di respingere la squadra.

2) Un cittadino moldavo giunge in auto alla frontiera tra l'Ungheria e l'Ucraina, sostenendo di recarsi in Germania per turismo. Durante la verifica in prima linea si accerta che il viaggiatore non è in grado di esibire alcun documento (prenotazione d'albergo, lettera d'invito, ecc.) che indichi dove ha intenzione di soggiornare in Germania, e neppure di dimostrare che dispone di mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno e il rientro. In un caso siffatto, si decide per il respingimento.

3) Un cittadino tunisino giunge all'aeroporto di Schiphol (NL) con l'intenzione di far visita ai suoi parenti (fratelli e sorelle) che risiedono a Bruxelles (BE). È in possesso di un visto Schengen, di un biglietto di ritorno e di una lettera d'invito/garanzia dei suoi ospiti residenti in Belgio. Tuttavia, la lettera non è autenticata dalle autorità competenti belghe (come prescritto dalla normativa belga). In siffatto caso, prima di decidere se autorizzare o meno l'ingresso del cittadino, devono essere effettuate ulteriori verifiche, per esempio: occorre esaminare il passaporto per controllare se al cittadino siano stati rilasciati altri visti Schengen; confrontare i timbri di ingresso e di uscita precedenti per controllare se abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno nel territorio Schengen in precedenza; chiedere alle autorità belghe competenti di effettuare i necessari controlli sui suoi ospiti. Questi controlli sono intesi a verificare la buona fede della persona e qualsiasi decisione dovrà dipendere dai loro risultati.

4) Un aeromobile proveniente da Shanghai atterra all'aeroporto Helsinki-Vantaa (FI). L'OMS ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (per rischio SARS), che impone di prendere severe precauzioni nei confronti di tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. Tutti i passeggeri devono compilare un modulo (locator card), specificando il numero del posto sull'aereo e fornendo informazioni che permetteranno eventualmente di rintracciarli. Nel terminal tutti i passeggeri attraversano un corridoio appositamente predisposto dove sono installate attrezzature mediche. Alcuni cittadini cinesi ed alcuni cittadini UE presentano sintomi di SARS e sono ancora contagiosi. Dopo aver consultato il personale medico, si decide di respingere i cittadini cinesi e di ricoverare immediatamente in ospedale i cittadini UE per il grave pericolo di contagio. Agli altri passeggeri dell'aereo, contattati grazie alle locator cards, viene chiesto di consultare un medico. Ciò non esclude la possibilità di adottare misure alternative, come la quarantena, se opportuno e giustificato per motivi di salute pubblica.

5) Un gruppo di tifosi di calcio ucraini giunge al confine tra Polonia e Ucraina viaggiando in autobus. Durante i controlli di frontiera i tifosi sono trovati in possesso di oggetti pericolosi come mazze da baseball, nunchaku, coltelli e altri corpi contundenti. In questo caso, l'ingresso deve essere rifiutato per motivi di ordine pubblico, a meno che i viaggiatori non accettino di consegnare gli oggetti pericolosi prima di attraversare la frontiera polacca.

6) Un gruppo di giovani turisti marocchini imbarcati su un traghetto proveniente da Tangeri sbarca nel porto di Alicante (ES). Il loro giro turistico comprende due città spagnole (Barcellona e Madrid) ed alcune città francesi. I turisti hanno intenzione di rientrare in Marocco in aereo, dall'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, e sono in possesso di biglietti validi per il viaggio di ritorno. Durante il controllo di frontiera uno di loro, che risulta sprovvisto di un visto Schengen valido, sostiene di non avere avuto il tempo di procurarselo. Lo scopo del viaggio è stato accertato e i giovani dispongono di sufficienti mezzi di sussistenza. Tuttavia, la persona sprovvista di visto non può dimostrare in alcun modo di non avere avuto la possibilità di richiederlo per tempo o che ci siano motivi imprevedibili o imperativi per lasciarlo entrare. In un caso siffatto, e in mancanza di motivi umanitari e/o di obblighi internazionali, il turista senza visto è respinto.

7) Una famiglia russa attraversa in macchina la frontiera estone. Il loro veicolo presenta gravi problemi meccanici (cioè, un guasto ai freni), che potrebbero mettere in pericolo altre persone. In tali condizioni, ai viaggiatori non potrà essere consentito l'ingresso con tale automobile finché essa non sarà stata riparata. Tuttavia, se tutte le altre condizioni di ingresso sono soddisfatte, dovrà essere loro permesso di attraversare il confine a piedi o con altri mezzi.

6.2 Uno Stato membro può in via eccezionale decidere di non respingere ma di ammettere nel proprio territorio un cittadino di paese terzo nei seguenti casi:

- a) per motivi umanitari, per motivi di interesse nazionale o per obblighi internazionali (per esempio, se una persona chiede asilo o ha bisogno di protezione internazionale);
- b) se l'interessato, pur non in possesso di un visto, soddisfa le condizioni per il rilascio di un visto alla frontiera (punto 7, Sezione I);

- c) se l'interessato è in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno Stato Schengen per consentirgli di transitare e raggiungere il territorio di tale Stato. Tuttavia, il transito può essere rifiutato se l'interessato è segnalato in una banca dati nazionale.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (articoli 1, 3, 5)

6.3 **Le persone che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione** possono essere respinte soltanto per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, cioè quando il loro comportamento rappresenta una minaccia reale, immediata e sufficientemente grave contro uno degli interessi fondamentali della società.

6.3.1. Di conseguenza, anche una segnalazione nel SIS non può essere considerata di per sé un motivo sufficiente per respingere automaticamente queste persone; in un caso del genere, la guardia di frontiera deve sempre esaminare in maniera approfondita la situazione e valutarla alla luce dei principi di cui sopra.

Se la segnalazione è stata fatta da un altro Stato Schengen, la guardia di frontiera deve mettersi immediatamente in contatto, attraverso la rete di uffici SIRENE o con ogni altro mezzo disponibile, con le autorità responsabili dello Stato Schengen in questione. Queste ultime devono verificare, in particolare, le motivazioni della segnalazione e se queste siano ancora valide. L'informazione deve essere trasmessa senza indugio alle autorità dello Stato membro richiedente.

Sulla scorta delle informazioni ricevute, le autorità competenti procederanno ad una valutazione basata sui criteri summenzionati. In base a questa valutazione, le guardie di frontiera ammetteranno o respingeranno la persona in questione.

Se non è possibile ottenere l'informazione entro un termine ragionevole, l'ingresso della persona in questione nel territorio deve essere autorizzato. In questo caso, le guardie di frontiera, nonché le altre autorità nazionali competenti, possono svolgere le verifiche necessarie dopo l'ingresso della persona nel territorio e prendere successivamente, se necessario, le misure opportune.

Quanto sopra lascia impregiudicata la possibilità di adottare altre misure a seguito di una segnalazione nel SIS, come l'arresto, l'adozione di misure di protezione, ecc.

** Base giuridica/Giurisprudenza:*

- Direttiva 2004/38/CE (articoli 27-33)

- Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1)

- Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1)

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 luglio 1980, Causa C 157/79, Regina/Stanislaus Pieck

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 gennaio 2006, Causa C 503/03, Commissione/Spagna.

6.3.2. Se un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione è sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato deve concedergli, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

Al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino UE/SEE/CH, non in possesso del visto richiesto, ma in grado di dimostrare la propria identità, nonché il legame di parentela con il cittadino UE/SEE/CH, deve essere rilasciato un visto alla frontiera, se non esistono elementi in grado di stabilire che egli rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica degli Stati membri. Tale visto deve essere rilasciato gratuitamente (cfr. anche punto 7.10, Sezione I).

** Base giuridica/Giurisprudenza:*


- Direttiva 2004/38/CE (articoli 5 e 27-33)

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2002, Causa C 459/99, MRAX/Belgio

– Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 febbraio 2005, Causa C 215/03, Salah Oulane/Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

- 6.4 Quando decide di respingere un cittadino di un paese terzo, la competente guardia di frontiera:
- a) completa il modello uniforme di respingimento alla frontiera, specificando la motivazione del provvedimento. Il modello è consegnato al cittadino del paese terzo che lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica "commenti" del modello;
 - b) appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi della decisione, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento (cfr. qui di seguito).

Esempio di timbro annullato:



Lettera indicante il motivo del respingimento
conformemente al modello uniforme

- 6.5 Se il titolare del visto Schengen è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS, la guardia di frontiera responsabile dei controlli procederà all'annullamento del visto, mediante apposizione del timbro "ANNULLATO".
- 6.6 Il visto uniforme non può essere annullato unicamente perché il cittadino del paese terzo non ha potuto esibire il documento o i documenti giustificativi necessari a spiegare lo scopo del viaggio. In quest'ultimo caso, la guardia di frontiera deve svolgere ulteriori accertamenti per valutare se la persona abbia ottenuto il visto in modo fraudolento e rappresenti un rischio in termini di immigrazione clandestina. Se necessario, deve mettersi

in contatto con le autorità competenti dello Stato Schengen che ha rilasciato il visto. Procede all'annullamento soltanto se accerta che il visto è stato ottenuto in modo fraudolento. Per ulteriori dettagli, cfr. punto 8.1, Sezione I.

Migliore pratica: annullamento di un timbro d'ingresso o d'uscita in casi diversi dal respingimento:

Può capitare che occorra annullare un timbro già apposto sul passaporto (per esempio, se la guardia di frontiera ha apposto per errore il timbro sbagliato). In questi casi, il viaggiatore non ha alcuna responsabilità per l'errore e quindi il timbro non può essere annullato con le stesse modalità previste per il respingimento. Pertanto, si raccomanda di annullare il timbro barrando con due linee parallele il suo angolo superiore sinistro (cfr. qui di seguito):



- 6.7 Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo interessato devono essere consegnate indicazioni scritte sulle procedure di ricorso e sui punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto.
- 6.8 La guardia di frontiera deve sempre fornire una decisione scritta **al beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione** che è stato respinto. La decisione deve essere redatta in modo che l'interessato possa comprenderne il contenuto e le implicazioni e deve indicare con precisione e completezza i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza sui quali si basa, a meno che ciò sia contrario agli interessi della sicurezza dello Stato. Nella decisione devono figurare anche l'indicazione del tribunale o dell'autorità amministrativa a cui l'interessato può presentare ricorso e i termini per la presentazione.
- 6.9 La decisione di respingimento deve essere eseguita immediatamente.
- 6.10 Se un cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore per via aerea, via mare o via terra, quest'ultimo deve riprenderlo immediatamente a proprio carico. Deve, in particolare, trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato o nel paese terzo che ha

rilasciato il documento con il quale sta viaggiando, o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione. I vettori che non siano in grado di provvedere al ritorno immediato di un cittadino di paese terzo cui sia stato rifiutato l'ingresso devono prendere a carico le spese di soggiorno, sussistenza, e del suo viaggio di ritorno. Se il vettore non è in grado di ricondurre il cittadino, deve essere obbligato ad assicurarne il ritorno con ogni altro mezzo (per esempio, contattando un altro vettore).

- 6.11 Al vettore possono essere applicate sanzioni conformemente alla direttiva 2001/51/CE e alla normativa nazionale.
- 6.12 Le guardie di frontiera devono prendere tutte le misure opportune, tenuto conto delle circostanze locali, per impedire l'ingresso clandestino dei cittadini di paesi terzi respinti (per esempio, assicurandosi che rimangano nell'area di transito di un aeroporto, o vietandone lo sbarco in un porto).

* *Base giuridica:*

- Direttiva 2004/38/CE (articoli 5 e 27-33)
- Codice frontiere Schengen (articolo 13 e allegato V)
- Convenzione Schengen (articolo 26);
- Direttiva 2001/51/CE.

7. ***Rilascio di visti alla frontiera, compreso ai marittimi in transito***

- 7.1 Tipi di visti uniformi Schengen (validi in tutti gli Stati Schengen)⁴:
- "visto di transito aeroportuale" (**visto di tipo "A"**): visto che può essere richiesto per consentire ai cittadini di determinati paesi terzi il passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati Schengen, in deroga al principio della libertà di transito sancito nell'allegato 9 della Convenzione di Chicago sull'Aviazione civile internazionale;

⁴ Questi visti sono rilasciati soltanto dagli Stati che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

- "visto di transito" (**visto di tipo "B"**): visto che consente al titolare di attraversare il territorio degli Stati Schengen nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo per una, due od eccezionalmente più volte. La durata di ogni transito non può superare i cinque giorni (esempio: un viaggio Turchia-Albania, via Grecia);
- "visto per soggiorno di breve durata" (**visto di tipo "C"**): visto che consente al titolare di soggiornare per un periodo non superiore a tre mesi nei territori degli Stati Schengen. La durata del soggiorno non può superare i tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;
- "visto nazionale" (**visto di tipo "D"**): visto rilasciato da uno Stato Schengen per un soggiorno di lunga durata (per motivi di studio, di lavoro, ecc.) conformemente alle procedure previste dalla normativa nazionale. La validità territoriale di questo visto è limitata al territorio dello Stato che lo ha rilasciato (fatta eccezione per i visti "D + C" di cui sotto). Tuttavia, i titolari di questo tipo di visto hanno il diritto di transitare attraverso il territorio degli altri Stati Schengen per raggiungere ed entrare per la prima volta nello Stato che lo ha rilasciato, a condizione che siano in possesso di un documento di viaggio valido e che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini della non ammissione dello Stato membro nel cui territorio desiderano transitare;
- "visto nazionale valido anche come visto per soggiorno di breve durata" (**visto di tipo "D + C"**): visto nazionale rilasciato da uno Stato Schengen (per un soggiorno di lunga durata) ma che è valido anche per recarsi in altri Stati Schengen per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità. Questo tipo di visto è rilasciato conformemente alle condizioni e ai criteri comuni previsti per il rilascio dei visti uniformi per soggiorni di breve durata. Esempio: un visto "D + C" rilasciato dalla Francia consente non soltanto di soggiornare nel territorio francese per l'intero periodo della sua validità, ma permette anche di recarsi in tutti gli altri Stati Schengen per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità indicata sullo sticker;
- "visto collettivo": visto di transito o per brevi soggiorni di durata non superiore a 30 giorni che può essere rilasciato — salvo disposizioni contrarie previste dalla legislazione nazionale — su un passaporto collettivo ad un gruppo di stranieri,

organizzato prima della decisione di compiere il viaggio, a condizione che l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dal territorio si svolgano da parte dei componenti sempre come facenti parte del gruppo. Ai fini del rilascio del visto collettivo, il gruppo dovrà essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 50 persone. Il responsabile del gruppo deve essere provvisto di passaporto individuale e, ove necessario, di visto individuale. Ciò non pregiudica le disposizioni specifiche sul rilascio di visti alla frontiera a gruppi di marittimi (punto 7.9, Sezione I);

- "visto con validità territoriale limitata" (**visto di tipo "VTL B" o "VTL C"**): visto per soggiorno di breve durata che consente al titolare di soggiornare o transitare soltanto nel territorio dello Stato Schengen che lo ha rilasciato o di diversi Stati Schengen. In questo caso, la validità territoriale (uno o più Stati Schengen) è indicata sullo sticker. Questo tipo di visto è rilasciato in casi eccezionali. Le guardie di frontiera devono sempre comunicare entro 72 ore alle loro autorità centrali il rilascio di questo tipo di visto, specificando le generalità della persona interessata e i motivi per cui è stato rilasciato;

**Base giuridica:*

- Regolamento 539/2001 del Consiglio
- Convenzione Schengen (articoli 9-17)
- Istruzione consolare comune

** Links:*

- Compilazione del visto adesivo
- Specimen di visti adesivi compilati (istruzioni ulteriori)
- Esempi di visti adesivi rilasciati dagli Stati membri (con fotografia)

7.2 I visti possono essere rilasciati alla frontiera, purché il cittadino del paese terzo:

- (a) sia in possesso di un documento valido che gli consente di attraversare la frontiera;
- (b) possa giustificare lo scopo del viaggio e disponga di sufficienti mezzi di sussistenza;

- (c) non sia oggetto di segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione e non rappresenti una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna, alla salute pubblica o alle relazioni internazionali degli Stati Schengen;
- (d) possa dimostrare di non avere avuto modo di chiedere il visto in anticipo, per mancanza di tempo;
- (e) faccia valere un motivo imprevedibile ed imperativo d'ingresso comprovato da un documento giustificativo.

Inoltre, la guardia di frontiera deve poter verificare che il viaggio di ritorno dell'interessato nel paese d'origine o in un paese terzo è garantito.

Il rilascio di un visto alla frontiera (invece che, come previsto, al consolato/ambasciata) deve rimanere un fatto eccezionale. L'onere della prova circa le ragioni per cui non è stato possibile chiedere il visto al consolato, e per cui deve essere rilasciato alla frontiera, spetta al cittadino del paese terzo interessato.

7.3 Il visto può essere rilasciato:

- a) senza limitazioni di validità territoriale (visto uniforme Schengen, valido per tutti gli Stati Schengen). In questo caso, il visto può essere:
 - un visto per soggiorno di breve durata (tipo C);
 - un visto di transito (tipo B). Questo tipo di visto può essere rilasciato alla frontiera solo se il richiedente è in possesso di un visto valido per tutti gli altri paesi di transito e di destinazione al di fuori dello spazio Schengen. Tale visto deve permettere il transito diretto attraverso il territorio dello Stato o degli Stati Schengen interessati.
- b) con validità territoriale limitata ("VTL C" o "VTL B").

In entrambi i casi, il visto rilasciato non deve consentire più di **un ingresso**. Per quanto riguarda il visto per soggiorno di breve durata, la sua validità non deve essere superiore a quindici giorni; per quanto riguarda il visto di transito, la validità non deve essere superiore a cinque giorni.

7.4 Su un documento di viaggio non valido non può essere apposto alcun visto. Quando un documento non è riconosciuto come valido da alcuni Stati Schengen il visto rilasciato deve avere validità territoriale limitata. Se il documento di viaggio non è riconosciuto dal paese che rilascia il visto, lo sticker deve essere apposto su un foglio uniforme separato.

7.5 Ai cittadini di un paese terzo che rientrano nella categoria di persone per le quali è obbligatorio consultare una o più autorità centrali degli altri Stati Schengen non può, in linea di principio, venire rilasciato un visto alla frontiera. Tuttavia, in casi eccezionali, a dette persone può essere rilasciato un visto alla frontiera per **motivi umanitari, di interesse nazionale** o tenuto conto di obblighi internazionali.

*** Esempi:**

a) Visto rilasciato alla frontiera per motivi umanitari:

- Malattia grave e improvvisa di un familiare o di altre persone con cui l'interessato ha un legame stretto;
- Decesso di un familiare o di altre persone con cui l'interessato ha un legame stretto;
- Ingresso richiesto per ricevere le prime cure mediche e/o psicologiche e, in via eccezionale, proseguire tali cure nello Stato Schengen in questione, soprattutto a seguito di incidenti (per esempio, un naufragio in prossimità di uno Stato Schengen, casi di salvataggio o altre calamità).

b) Visto rilasciato alla frontiera per motivi di interesse nazionale:

- Ingresso di membri di un governo (capi di governo, ministri) di un paese con il quale lo Stato membro interessato ha relazioni diplomatiche, se vi sono ragioni ufficiali e se le persone interessate hanno fornito la prova della loro posizione;
- Partecipazione a colloqui con i rappresentanti dello Stato membro in questione, purché sia stata presentata una lettera d'invito. Se possibile, occorre mettersi in contatto con la persona o l'organizzazione responsabile per verificare l'autenticità dell'invito;
- ingresso di personaggi pubblici molto noti (per esempio, personalità del mondo politico, economico, scientifico o culturale di fama internazionale);

- Preminente interesse di politica estera di uno Stato Schengen.

N.B. Di norma, i motivi eccezionali sopra elencati dovrebbero essere estesi anche agli accompagnatori. Nel caso di una delegazione, se sussistono dubbi, si può rinviare la decisione all'autorità nazionale competente.

7.6 Occorre tenere un registro dei visti rilasciati alla frontiera.

7.7 Le spese per il trattamento della domanda di visto alla frontiera sono equivalenti a quelle addebitate da un consolato. Tuttavia, i visti alla frontiera possono essere rilasciati gratuitamente.

Norma specifiche relative ai marittimi:

7.8 Ai **marittimi** si applicano norme particolari per il rilascio dei visti di transito alla frontiera. Ad un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne può essere rilasciato un visto di transito alla frontiera se:

- soddisfa le condizioni di cui al punto 7.2, Sezione I;
- è in possesso di un visto valido per tutti gli altri paesi di transito e di destinazione al di fuori dello spazio Schengen;
- attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

7.9 Ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto collettivo di transito alla frontiera che deve essere apposto su un foglio distinto. Sul foglio devono essere indicati cognome e nome, data di nascita, nazionalità e numero del documento di viaggio.

Il visto collettivo può essere rilasciato soltanto se ognuno dei marittimi soddisfa le condizioni previste per il rilascio dei visti alla frontiera.

Prima di rilasciare un visto alla frontiera a uno o più marittimi in transito le autorità nazionali competenti si scambiano le necessarie informazioni conformemente alle specifiche istruzioni riportate nell'allegato del regolamento (CE) n. 415/2003.

Norme specifiche per il rilascio di visti alla frontiera ai familiari di cittadini UE/SEE/CH che hanno la nazionalità di paesi terzi per i quali vale l'obbligo del visto:

7.10 Se un familiare di un cittadino UE/SEE/CH, che accompagna o raggiunge il cittadino in questione, giunge alla frontiera senza essere in possesso del visto necessario, lo Stato membro interessato deve concedergli, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione. Se riesce a dimostrarlo e se non esistono elementi in grado di stabilire che egli rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica, il visto alla frontiera deve essergli rilasciato senza indugio. Tale visto deve essere rilasciato gratuitamente.

** Base giuridica:*

- Direttiva 2004/38/CE (articolo 5)

- Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio

- Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, modificato dal Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio

- Regolamento (CE) n. 333/2002

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2002, Causa C 459/99, MRAX/Belgio

8. *Annullamento, revoca e riduzione del periodo di validità dei visti uniformi Schengen*

Annullamento:

8.1 L'annullamento di un visto uniforme Schengen alla frontiera ha lo scopo di impedire l'ingresso nello spazio Schengen di persone che non soddisfano le condizioni per essere ammesse nel territorio degli Stati Schengen.

Il visto uniforme deve essere sempre annullato nei casi seguenti:

- il titolare del visto è oggetto di una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) che indica che la persona deve essere respinta o che il visto è stato falsificato o contraffatto;

- esistono fondati motivi per credere che il visto sia stato ottenuto in maniera fraudolenta (per esempio, appare evidente che la persona ha falsificato/contraffatto i documenti giustificativi presentati per il suo rilascio).

Tuttavia, il visto non deve essere annullato automaticamente ogni volta che una persona è respinta. Per esempio, la persona che non possa dimostrare, nel momento in cui attraversa la frontiera, di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza, deve essere respinta, ma ciò non comporta automaticamente l'annullamento del visto, soprattutto quando si tratti di un visto Schengen rilasciato da un altro Stato Schengen (cf. anche punto 6.5 e punto 6.6, Sezione I).

8.2. Per annullare il visto, occorre seguire la seguente procedura:

- si appone il timbro “ANNULLATO” sullo sticker e si barra con inchiostro indelebile la parola "visto”;
- si rende inutilizzabile l'elemento otticamente variabile del visto con un oggetto appuntito (per esempio, una biro o un oggetto simile). Lo scopo è impedire che l'elemento otticamente variabile possa essere staccato dal visto e riutilizzato a fini illeciti.

8.3 La guardia di frontiera deve sempre notificare l'annullamento di un visto alle sue autorità centrali, che, nel caso di un visto rilasciato da altri Stati Schengen, informano entro 72 ore le autorità competenti dello Stato di rilascio. Tale comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- Cognome, nome e data di nascita del titolare del visto;
- Cittadinanza del titolare del visto;
- Tipo e numero del documento di viaggio;
- Numero del visto adesivo;
- Tipo di visto;
- Data e luogo del rilascio del visto;
- Data e motivo dell'annullamento.

Revoca:

8.4 La revoca del visto permette, anche dopo l'ingresso nel territorio, di annullarne il periodo di validità restante. Il visto deve essere revocato se il titolare non soddisfa più le condizioni per soggiornare legalmente nel territorio degli Stati Schengen.

La revoca del visto deve essere notificata alle autorità centrali che, a loro volta, provvederanno eventualmente ad informare le autorità centrali dello Stato Schengen di rilascio, conformemente alla procedura prevista per l'annullamento.

Riduzione del periodo di validità:

8.5. Il periodo di validità del visto uniforme può essere ridotto se si constata che il titolare non dispone di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno inizialmente prevista. La riduzione del periodo di validità del visto può essere applicata anche prima dell'allontanamento di un cittadino di paese terzo (l'ultimo giorno di validità del visto corrisponde alla data stabilita per l'allontanamento).

Le modalità per la notifica della riduzione del periodo di validità di un visto sono le stesse previste in caso di annullamento e revoca.

**Base giuridica:*

- Istruzione consolare comune (allegato 14)
- Decisione SCH/Com-ex(93)24

9. Regimi di transito speciali

9.1 Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)

9.1.1 Il 1° luglio 2003 è entrato in vigore un nuovo regime di transito tra Kaliningrad e la Russia continentale. Sono stati introdotti due tipi di documenti – un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) - necessari ad attraversare il territorio della Lituania per permettere ed agevolare la circolazione dei cittadini di paesi terzi che viaggiano fra due parti geograficamente non contigue del loro paese.

- 9.1.2 L'FTD è utilizzato per il transito diretto multiplo con ogni mezzo di trasporto via terra attraverso il territorio della Lituania. È rilasciato dalle autorità lituane e ha una validità massima di tre anni. La durata di un transito effettuato in virtù dell'FTD non può superare le ventiquattro ore.
- 9.1.3 L'FRTD è valido fino a tre mesi per un unico viaggio di andata e ritorno in treno. Con questo tipo di documento la durata del transito non può superare le 6 ore.
- 9.1.4 L'FTD e l'FRTD hanno lo stesso valore di un visto e devono essere rilasciati dalle autorità consolari utilizzando un modello uniforme ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio. Non possono essere rilasciati alla frontiera.

**Base giuridica:*

- Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio

9.2. Transito attraverso il territorio degli Stati membri che non attuano integralmente l'acquis di Schengen⁵

9.2.1 Fino a quando non entreranno a far parte dell'area Schengen, la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia ("i nuovi Stati membri") possono riconoscere

- i visti uniformi Schengen;
- i visti per un soggiorno di lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati da uno Stato Schengen;
- i visti nazionali (per soggiorni di breve e lunga durata) rilasciati da un nuovo Stato membro;
- i documenti di soggiorno rilasciati da un nuovo Stato membro

come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (la durata di ogni transito non deve superare i cinque giorni).

⁵ Il presente paragrafo si applica soltanto ai seguenti Stati membri: Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.

- 9.2.2 I titolari dei documenti summenzionati devono essere sottoposti alle normali procedure di verifica (punto 1, Sezione I).

**Base giuridica:*

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE del 14 giugno 2006

9.3 Transito dei titolari di permessi di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein attraverso il territorio degli Stati membri

- 9.3.1 I permessi di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein devono essere riconosciuti dagli Stati Schengen come equipollenti ad un visto uniforme Schengen o ai loro visti nazionali ai fini del transito attraverso il loro territorio. La durata di ogni transito non può superare i cinque giorni.

- 9.3.2 Allo stesso fine, questi permessi di soggiorno possono essere riconosciuti come equipollenti ad un visto nazionale anche dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall'Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Slovacchia.

- 9.3.3 I titolari dei documenti summenzionati devono essere sottoposti alle normali procedure di controllo (punto 1, Sezione I).

** Base giuridica:*

- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE del 14 giugno 2006

10. Richiedenti asilo/protezione internazionale⁶

*** Principi generali:**

Tutte le domande di protezione internazionale (asilo compreso) presentate alla frontiera devono essere esaminate dagli Stati membri per valutare, in base alle condizioni stabilite nella direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, se il richiedente possa beneficiare dello status di rifugiato, conformemente alla Convenzione relativa allo status

⁶ La presente sezione non si applica alla Norvegia, all'Islanda e alla Svizzera. Essa si applica alla Danimarca per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo.

dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o di protezione sussidiaria, quale definito nella stessa direttiva.

Lo Stato membro competente nella pratica per l'esame della domanda va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 (regolamento di Dublino).

La natura dell'esame deve essere determinata conformemente alla Direttiva 2005/85/CE del Consiglio (direttiva sulle procedure di asilo).

- 10.1 Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante è l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno. In caso di incertezza sul fatto che una determinata dichiarazione possa essere intesa come l'intenzione di chiedere asilo o un'altra forma di protezione internazionale, le guardie di frontiera devono consultare le autorità nazionali a cui spetta esaminare le domande di protezione internazionale.

- 10.2 A tutti i cittadini di paese terzo che lo desiderano deve essere data la possibilità di chiedere asilo/protezione internazionale alla frontiera (anche nelle zone di transito aeroportuali e portuali). A tal fine, le autorità di frontiera devono informare i richiedenti, in una lingua che possa essere da loro sufficientemente compresa, delle procedure da seguire (come e dove presentare la domanda), nonché dei loro diritti e doveri, incluse le conseguenze possibili dell'inosservanza dei loro obblighi e di una mancata collaborazione con le autorità.

Per evitare malintesi, ed essere certi che gli interessati siano stati adeguatamente informati sui loro diritti e sui loro doveri, nonché sulla procedura, se un richiedente protezione internazionale non ha una conoscenza sufficiente della lingua parlata nello Stato membro in questione, si deve fare eventualmente ricorso ad un interprete.

10.3 Ogni domanda di protezione internazionale deve essere trasmessa o all'autorità nazionale competente designata da ciascuno Stato membro per l'esame/trattamento o all'autorità incaricata di decidere se ammettere il richiedente nel territorio affinché l'autorità competente ne esamini la domanda.

La guardia di frontiera non può decidere di respingere un richiedente prima di aver consultato le competenti autorità nazionali.

10.4 Occorre procedere al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni, conformemente alla normativa nazionale di ciascuno Stato membro, e al loro invio all'unità centrale Eurodac per consentire le necessarie verifiche nel sistema EURODAC.

**Base giuridica:*

- Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e Protocollo di New York;
- Regolamento 2725/2000 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio;
- Direttiva 2004/83/CE del Consiglio;
- Direttiva 2005/85/CE del Consiglio.

11. *Registrazione delle informazioni alla frontiera*

A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio ed ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:

- il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;
- gli snellimenti delle verifiche sulle persone;
- il rilascio di visti e di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;

- i fermi per accertamenti e denunce (infrazioni penali ed amministrative);
- persone respinte (motivo della non ammissione e cittadinanza);
- i codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e di uscita, l’identità delle guardie di frontiera che utilizzano i timbri a ogni data o turno determinati, nonché le informazioni riguardanti timbri smarriti o rubati;
- i reclami delle persone sottoposte a verifica;
- altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti;
- eventi particolari.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato II)

12. Cooperazione con gli altri servizi

La guardia di frontiera deve collaborare strettamente con tutte le autorità statali impegnate alle frontiere, per esempio, con le autorità doganali o con gli altri servizi competenti in materia di sicurezza delle merci o sicurezza dei trasporti.

SEZIONE II: Frontiere terrestri

1. Verifiche sul traffico stradale

- 1.1 La guardia di frontiera che esercita il comando ad un valico deve garantire verifiche efficaci sulle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro.
- 1.2 Se possibile, devono essere allestite corsie separate per i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione e per i cittadini di paesi terzi, conformemente alle norme generali sulla separazione delle corsie.
- 1.3 Quando possibile, le verifiche devono essere effettuate da due guardie di frontiera.

**Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (articolo 7, allegato VI)

***Migliori pratiche:**

- I mezzi di trasporto dovrebbero essere ispezionati quando:

- a) esiste il fondato sospetto che in un veicolo si nascondano persone, droga, materiali esplosivi e/o armi;
- b) esiste il fondato sospetto che il conducente o i passeggeri del veicolo abbiano commesso un reato o un'infrazione amministrativa;
- c) i documenti del veicolo sono falsi o incompleti.

In ogni caso, durante queste ispezioni si applica la normativa nazionale dello Stato Schengen in questione.

- Dovrebbero essere utilizzati cani da fiuto, in verifiche a campione, per la ricerca di esplosivi, droga e persone nascoste.

Verifiche dei veicoli privati:

- Se possibile, le verifiche sulle persone che viaggiano a bordo di veicoli privati dovrebbero svolgersi nel modo seguente:

- il conducente e i passeggeri possono rimanere nel veicolo durante la verifica;
- la guardia di frontiera controlla i documenti e li confronta con le persone che attraversano la frontiera;
- contemporaneamente una seconda guardia di frontiera sorveglia le persone nel veicolo e protegge l'agente che effettua la verifica.

- Se si sospetta che un documento di viaggio, una patente di guida, un'assicurazione o un libretto di circolazione siano stati contraffatti, tutti i passeggeri devono scendere dal veicolo, che deve essere ispezionato approfonditamente. Queste operazioni devono essere condotte nel luogo previsto per le verifiche in seconda linea.

Verifiche degli autobus:

● Le verifiche sulle persone che viaggiano in autobus possono essere effettuate in un terminal passeggeri o nell'autobus stesso, a seconda delle circostanze. Se la verifica è svolta sull'autobus, occorre seguire, se possibile, la seguente procedura:

- l'esame dei documenti dovrebbe iniziare dall'autista e dal responsabile del gruppo, se si tratta di un viaggio organizzato;

- in caso di dubbi sul documento di viaggio o sulla finalità del viaggio, o di presenza di indizi che una persona possa costituire una minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza interna o alla salute pubblica degli Stati Schengen, si chiede all'interessato di scendere dall'autobus e lo si sottopone ad una verifica approfondita in seconda linea, mentre una seconda guardia di frontiera sorveglia gli altri passeggeri dell'autobus e protegge l'agente che effettua la verifica.

● In caso di traffico intenso, i passeggeri degli autobus di linea locali dovrebbero essere controllati per primi, se le circostanze locali lo consentono. Quando controlla i documenti di viaggio sull'autobus, la guardia di frontiera dovrebbe avere con sé strumenti elettronici portatili, soprattutto per le ricerche nel SIS.

Verifiche degli autocarri:

Le verifiche sugli autocarri dovrebbero svolgersi applicando la procedura esposta in appresso: in tali casi, dovrebbero essere effettuate sempre in collaborazione con le amministrazioni doganali competenti:

a) Se possibile occorrerebbe allestire una corsia separata per gli autocarri dove:

- l'autocarro e il suo carico possano essere ispezionati in maniera adeguata;

- i cani da fiuto possano essere usati senza problemi;

- possano essere usate attrezzature tecniche per l'ispezione (cioè, strumenti a raggi x e rilevatori di anidride carbonica).

b) Durante le verifiche la guardia di frontiera dovrebbe prestare particolare attenzione ai container in cui potrebbero essere nascosti auto rubate, vittime della tratta di esseri umani o materiali pericolosi. Occorre esaminare attentamente tutta la documentazione relativa al carico trasportato dagli autocarri.

c) Occorre procedere ad un'ispezione approfondita quando:

- i sigilli doganali non sono intatti;

- il telone è stato strappato o ricucito;
- si sospetta che nell'autocarro siano nascosti persone, droga, materiali pericolosi o esplosivi.

● Possono essere eseguite anche le seguenti verifiche supplementari:

- a) controllo del traffico stradale, compreso il rispetto dell'osservanza delle disposizioni sociali (per esempio, controllo tecnico del veicolo, orario di lavoro e assicurazione dell'autista);
- b) controllo del trasporto stradale (conformità delle merci trasportate ai documenti presentati);
- c) verifica della presenza di merci radioattive e pericolose.

Tutte queste verifiche supplementari sono effettuate conformemente alla normativa comunitaria pertinente e alle norme nazionali applicabili in ciascuno Stato Schengen.

2. *Verifiche sul traffico ferroviario*

2.1 La guardia di frontiera responsabile, in servizio presso il valico ferroviario, deve raccogliere informazioni sul traffico ferroviario e sul numero prevedibile di passeggeri per assicurare l'efficacia delle verifiche di frontiera.

2.2 Tali verifiche possono avere luogo in uno dei due modi seguenti:

- a) durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo o nell'ultima prima della partenza nel territorio di uno Stato Schengen;
- b) sul treno, durante il viaggio stesso.

2.3 Le verifiche sono effettuate:

- a) sul personale ferroviario;
- b) sui passeggeri diretti all'estero;
- c) sui passeggeri provenienti dall'estero che non sono stati controllati precedentemente;
- d) sull'esterno del treno.

2.4 I controlli di frontiera sui passeggeri dei treni ad alta velocità provenienti da un paese terzo possono essere effettuati in uno dei modi seguenti:

- a) nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone,
- b) nelle stazioni sul territorio degli Stati Schengen in cui scendono persone,
- c) sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio degli Stati Schengen, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno nelle stazioni precedenti.

2.5 Per i treni ad alta velocità provenienti da paesi terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati Schengen, i passeggeri devono essere sottoposti ad una verifica all'ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata nella stazione in cui sono saliti sul treno.

In questo caso, le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso nel territorio degli Stati Schengen, devono essere informate chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposti ad una verifica all'ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno devono essere sottoposte a una verifica all'uscita secondo analoghe modalità.

2.6 La guardia di frontiera può ispezionare gli spazi vuoti nei vagoni del treno per assicurarsi che non vi si nascondano persone o oggetti da controllare. Se si teme la presenza di esplosivi o droga, il treno sarà sempre ispezionato approfonditamente.

2.7 Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondano persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informa le autorità degli Stati Schengen verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (articolo 7, allegato VI)

*** Migliori pratiche:**

- Nel corso delle verifiche durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione prima della partenza, il treno dovrebbe essere sorvegliato per impedire alle persone di sottrarsi ai controlli. Le guardie di frontiera che effettuano le verifiche e quelle che sorvegliano il treno devono restare sempre in contatto tra di loro.
- Nel corso delle verifiche sui passeggeri a bordo del treno, i passeggeri non dovrebbero essere autorizzati a spostarsi lungo le carrozze del treno.
- Le verifiche su un treno merci dovrebbero consistere nell'esame dei documenti del personale viaggiante e dei vagoni del treno.
- Nel corso dei controlli sui treni passeggeri e merci la guardia di frontiera dovrebbe prestare la massima attenzione ai passeggeri e agli oggetti, se esiste il rischio di trasporto di materiali esplosivi. Per svolgere questo compito correttamente, dovrebbero essere utilizzati cani da fiuto.
- La verifica di frontiera a bordo di un treno dovrebbe essere terminata prima di giungere nella stazione concordata.
- Le misure di controllo non dovrebbero, in linea di principio, provocare ritardi nella partenza dei treni. Se tuttavia ciò avviene, il capostazione deve esserne avvertito il più presto possibile.

3. *Traffico frontaliero locale*

3.1 Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi per istituire un regime di "traffico frontaliero locale" agevolato per i residenti frontalieri. Questo regime si applica ai cittadini di paesi terzi che risiedono nella zona frontaliera (al massimo 50 chilometri) di un paese terzo confinante con uno Stato membro e che, come regola generale, risiedono da almeno un anno in quell'area (possono essere previste eccezioni negli accordi bilaterali) e hanno motivazioni legittime (legami familiari, motivi economici, sociali o culturali) per attraversare molto spesso la frontiera. Nel quadro di questo regime, i residenti frontalieri sono autorizzati ad attraversare la frontiera soltanto per soggiornare nella zona frontaliera di uno Stato membro per un periodo ininterrotto non superiore a tre mesi.

3.2 Gli accordi bilaterali possono stabilire quanto segue:

- a) l'apertura di valichi di frontiera specifici riservati ai residenti frontalieri;

b) l'allestimento di corsie specifiche ai valichi di frontiera riservate ai residenti frontalieri;

c) in casi eccezionali giustificati da circostanze di carattere locale, i residenti frontalieri possono essere autorizzati ad attraversare la frontiera al di fuori dei valichi e degli orari stabiliti. È questo il caso se, per esempio, un agricoltore deve attraversare frequentemente la frontiera per lavorare nella sua proprietà, o se una città è tagliata in due dalla frontiera. In questi casi, il luogo in cui può essere attraversata la frontiera deve essere indicato nel lasciapassare per traffico frontaliero locale (LTFL) (cfr. punto 3.6, Sezione I).

3.3 I residenti frontalieri che attraversano la frontiera conformemente a quanto specificato alle lettere a) e b) summenzionate, e che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera per la frequenza con cui attraversano il confine, possono essere generalmente sottoposti soltanto a verifiche a campione. Queste persone sono però sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.

3.4 Quando in un accordo bilaterale con un paese terzo è prevista un'agevolazione ai sensi del punto 3.2, lettera c) (per consentire l'attraversamento della frontiera presso valichi diversi da quelli autorizzati), lo Stato membro in questione deve effettuare verifiche a campione e mantenere una sorveglianza regolare lungo la frontiera per impedirne il valico non autorizzato.

3.5 Altri particolari sulle verifiche da effettuare sui residenti frontalieri che beneficiano del regime di traffico frontaliero locale figurano al punto 3.6 della Sezione I.

**Base giuridica:*

- Regolamento (CE) n. .../2006 sul traffico frontaliero locale

- Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale

SEZIONE III: Frontiere aeree

1. Verifiche negli aeroporti

1.1 Per garantire l'efficacia delle verifiche negli aeroporti, le guardie di frontiera devono raccogliere tutte le informazioni necessarie sul traffico aereo previsto, per poter disporre di

personale in numero sufficiente rispetto al flusso di passeggeri, tenendo conto che occorre dare la priorità ai passeggeri in arrivo.

- 1.2 Devono essere predisposte infrastrutture appropriate per separare fisicamente i voli intra-Schengen da quelli extra-Schengen ed impedire la circolazione non autorizzata di persone e/o di documenti tra queste due aree.
- 1.3 Le verifiche sono svolte generalmente presso il valico di frontiera autorizzato situato all'interno dell'aeroporto. Tuttavia, se esiste un rischio connesso a problemi di sicurezza interna e immigrazione clandestina, la verifica di frontiera può essere effettuata a bordo dell'aeromobile o al gate.
- 1.4 L'accesso alla zona di transito deve essere controllato; di solito non sono effettuate verifiche in quest'area, a meno che l'analisi di rischio in materia di immigrazione clandestina o di sicurezza interna non lo giustifichi.

*** Migliori pratiche:**

- Le verifiche sui membri dell'equipaggio dovrebbero essere effettuate prima di quelle sui passeggeri e in un luogo separato.
- Se possibile, dovrebbe essere allestito uno spazio separato per le verifiche in seconda linea.
- Se possibile, occorre allestire un corridoio separato per i diplomatici e i passeggeri disabili.
- Tutte le aree dell'aeroporto dovrebbero rimanere sotto stretta sorveglianza dei monitor e delle pattuglie, soprattutto quelle adibite al check-in, al controllo passaporti e al transito. Per motivi di sicurezza ogni bagaglio abbandonato dal proprietario o qualsiasi altro oggetto sospetto deve essere immediatamente segnalato alle autorità responsabili della sicurezza.

- 1.5 Il luogo in cui effettuare le verifiche di frontiera deve essere determinato nel seguente modo:
 - a) i passeggeri di un volo in provenienza da un paese terzo che si imbarcano su un volo interno devono essere sottoposti ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo del volo in provenienza dal paese terzo. I passeggeri di un volo interno che si

imbarcano su un volo a destinazione di un paese terzo (passeggeri in transito indiretto) devono essere sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo.

Esempi:

- Volo da Brasilia a Lisbona con coincidenza a Lisbona per Parigi: verifica all'ingresso a Lisbona.
- Volo da Parigi a Lisbona con transito indiretto verso Brasilia: verifica all'uscita a Lisbona.

- b) per i voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati Schengen senza cambio di aeromobile:
- (i) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza transito indiretto, precedente o successivo, nel territorio degli Stati Schengen devono essere sottoposti ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo e ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

Esempi:

- Volo da New York a Berlino: la verifica all'ingresso è effettuata a Berlino.
- Volo da Berlino a New York: la verifica all'uscita è effettuata a Berlino.

- (ii) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata nel territorio degli Stati Schengen, devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso nell'aeroporto di destinazione e a una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

Esempi:

- Volo Pechino-Helsinki-Francoforte-Parigi, con scali ad Helsinki e Francoforte unicamente per lo sbarco di passeggeri (imbarco per la tratta restante vietato): le verifiche all'ingresso sono effettuate sui passeggeri che sbarcano rispettivamente a Helsinki, Francoforte e Parigi.

- Volo Parigi-Francoforte-Helsinki-Pechino, scali a Francoforte e Helsinki soltanto per l'imbarco dei passeggeri (sbarco vietato): le verifiche all'uscita sono effettuate a Parigi, Francoforte e Helsinki.

(iii) se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati Schengen, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri devono essere sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza e ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo. Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati Schengen, devono essere effettuate conformemente alla lettera (b)(ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.

Esempi:

1. Volo New York-Parigi-Francoforte-Roma, con imbarco autorizzato negli scali di Parigi e di Francoforte: sono effettuate verifiche all'ingresso per i passeggeri che atterrano a Parigi, Francoforte (compresi quelli che si sono imbarcati a Parigi) e Roma (compresi quelli che si sono imbarcati a Parigi e Francoforte).
2. Volo Amburgo-Bruxelles-Parigi-Il Cairo, con atterraggi autorizzati negli scali di Bruxelles e Parigi: sono effettuate verifiche all'uscita ad Amburgo, Bruxelles e Parigi.

1.6 Se un aeromobile è costretto ad atterrare nel luogo più vicino che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione delle guardie di frontiera e, nella misura in cui sono interessati controlli doganali, delle autorità doganali.

***Migliori pratiche:**

- Dopo l'atterraggio una guardia di frontiera deve recarsi nell'area di parcheggio dell'aeromobile prima dello sbarco dei passeggeri se:
 - a bordo è stato commesso un reato o un'infrazione,
 - esiste una minaccia per la sicurezza interna,

- esiste un rischio di immigrazione clandestina,
- a bordo si trovano persone espulse da altri paesi,
- occorre raccogliere tutte le informazioni necessarie dall'equipaggio.
- Tutti i passeggeri a cui è stato rifiutato l'ingresso dovrebbero essere separati dagli altri. Quando non è possibile farli rientrare immediatamente nel luogo da cui si sono imbarcati, dovrebbero rimanere fino alla partenza in zone separate sotto il controllo delle guardie di frontiera.
- Le persone che hanno commesso un reato o un'infrazione devono essere trasportate direttamente dall'aeromobile in luoghi appositamente predisposti e consegnati alle autorità competenti.

**Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VI)

2. Verifiche negli aerodromi

- 2.1 Anche negli “aerodromi”, ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del pertinente diritto nazionale, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti a voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi, occorre garantire le verifiche sulle persone conformemente alle norme generali.
- 2.2 Negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile. Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.
- 2.3 Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell'aerodromo informa in tempo utile la guardia di frontiera dell'atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi.

** Base giuridica*

- Codice frontiere Schengen (allegato VI)

- Regolamento (CE) n. 2320/2002

3. *Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati*

3.1 Il comandante di bordo di un aereo privato in provenienza o a destinazione di paesi terzi deve trasmettere alla guardia di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante, tra l'altro, un piano di volo conforme all'allegato 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e informazioni sull'identità dei passeggeri.

3.2 Se i voli privati in provenienza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato Schengen effettuano scali nel territorio di altri Stati Schengen, le autorità competenti dello Stato Schengen di ingresso devono procedere alla verifica di frontiera ed apporre un timbro d'ingresso sulla dichiarazione generale.

3.3 Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato Schengen o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati Schengen senza atterraggio nel territorio di un paese terzo, le autorità competenti devono procedere, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una verifica sulle persone conformemente alle norme generali.

3.4 Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VI)

- Convenzione ICAO

SEZIONE IV: Frontiere marittime

1. *Modalità generali di verifica sul traffico marittimo*

1.1 La guardia di frontiera che esercita il comando ad un valico deve assicurare l'efficacia dei controlli effettuati sui passeggeri e sull'equipaggio delle navi. I controlli saranno basati

sull'analisi dei rischi consistente in una sorveglianza costante e globale della zona marittima.

1.2 Le verifiche sulle navi devono essere effettuate nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o nell'area all'uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave. Tuttavia, in virtù di appositi accordi, le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo.

1.3 Il comandante della nave o l'agente marittimo raccomandatario (cioè, la persona fisica o giuridica che rappresenta l'armatore per tutte le questioni attinenti ai doveri di quest'ultimo in materia di armamento della nave) deve stilare, in duplice copia, un elenco (elenco nominativo) dell'equipaggio e, se del caso, dei passeggeri. Nell'elenco devono figurare le seguenti informazioni:

- nome e cognome,
- data di nascita,
- cittadinanza,
- numero e tipo di documento di viaggio e, se del caso, numero del visto.

Per membro dell'equipaggio si intende ogni persona, iscritta nel ruolo dell'equipaggio, arruolata per svolgere, durante il viaggio, mansioni operative o di servizio a bordo.

1.4 Al più tardi al momento dell'arrivo nel porto, gli elenchi summenzionati devono essere consegnati alla guardia di frontiera. Se, per motivi di forza maggiore, gli elenchi non possono essere trasmessi alla guardia di frontiera, deve essere consegnata una copia al posto di frontiera o all'autorità marittima competente, che la trasmette senza indugio alla guardia di frontiera.

1.5 Un esemplare dei due elenchi, debitamente vistato dalla guardia di frontiera, deve essere consegnato al comandante della nave che deve esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

1.6 Tutte le modifiche relative all'elenco dell'equipaggio o dei passeggeri devono essere comunicate immediatamente alle guardie di frontiera dal comandante o dall'agente marittimo raccomandatario.

- 1.7 Il comandante è obbligato a informare le guardie di frontiera della presenza di passeggeri clandestini sulla nave prima dell'arrivo della nave nel porto. Finché sono a bordo, i passeggeri clandestini rimangono sotto la responsabilità del comandante della nave.

Se uno Stato membro autorizza lo sbarco di un clandestino nel suo territorio, prima del suo ingresso occorre procedere alle normali verifiche.

- 1.8 Il comandante deve comunicare la partenza della nave alla guardia di frontiera; se ciò non è possibile deve avvertire l'autorità marittima competente, e deve consegnarle il secondo esemplare dell'elenco o degli elenchi già precedentemente compilati e vistati.

* *Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VI)

2. *Verifiche sulle navi da crociera*

- 2.1 Le navi da crociera sono navi che effettuano un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri.
- 2.2 Il comandante della nave da crociera o l'agente marittimo raccomandatario deve comunicare alla guardia di frontiera competente l'itinerario e il programma della crociera almeno 24 ore prima di lasciare il porto di partenza e prima dell'arrivo in ciascun porto nel territorio degli Stati Schengen.
- 2.3 Se l'itinerario di una nave da crociera comprende **unicamente porti situati nel territorio degli Stati Schengen**, non deve essere effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera. Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, possono essere effettuate verifiche sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi.

Esempio:

- Una nave da crociera che salpa dalla Grecia e vi ritorna dopo aver fatto tappa in vari porti italiani.

2.4 Se l'itinerario di una nave da crociera comprende **porti situati sia nel territorio degli Stati Schengen sia nel territorio di altri Stati**, deve essere effettuata una verifica di frontiera come segue:

- a) per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fanno scalo per la prima volta in un porto situato nel territorio di uno Stato Schengen, l'equipaggio e i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi nominativi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri.

Esempio:

- Una nave da crociera diretta da San Pietroburgo a Stoccolma.

I passeggeri che sbarcano a terra devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso ai sensi della normativa generale, a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario.

- b) per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fanno nuovamente scalo in un porto situato nel territorio di uno Stato Schengen, l'equipaggio e i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi nominativi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri di cui sopra, qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato Schengen.

Esempio:

- Una nave da crociera che salpa da Istanbul toccando poi i porti di Atene, Tunisi e Barcellona.

I passeggeri che sbarcano devono essere sottoposti a una verifica all'ingresso conformemente alla normativa generale, a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario. Se nell'elenco nominativo non vi sono cambiamenti, non è necessario identificare ogni passeggero con il documento di viaggio. Tuttavia, i passeggeri che sbarcano devono avere sempre con sé i documenti di viaggio e devono esibirli alle guardie di frontiera su richiesta.

- c) per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio di uno Stato Schengen che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano devono essere sottoposti a una verifica d'ingresso conformemente alla normativa generale se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale.

Esempio:

- Una nave da crociera proveniente da San Pietroburgo fa tappa ad Helsinki, Stoccolma e Copenaghen. In questo caso, durante le verifiche effettuate a Stoccolma e Copenaghen occorre tenere conto del fatto che la nave è stata già controllata ad Helsinki.

- d) per le navi da crociera che lasciano un porto situato in uno Stato Schengen in direzione di un porto situato in un paese terzo, l'equipaggio e i passeggeri devono essere sottoposti a una verifica all'uscita sulla base degli elenchi nominativi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri. Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale, i passeggeri che si imbarcano devono essere sottoposti a una verifica all'uscita conformemente alla normativa generale.

Esempio:

- Una nave da crociera diretta da Helsinki a San Pietroburgo.

- e) per le navi da crociera che lasciano un porto situato in uno Stato Schengen in direzione di un altro porto, non deve essere effettuata alcuna verifica all'uscita. Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione illegale, può essere effettuata una verifica sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi.

Esempio:

- Una nave da crociera che salpa da Stoccolma a Helsinki e prosegue uscendo dallo spazio Schengen (per esempio, verso San Pietroburgo). In questo caso, in linea di massima non devono essere effettuate verifiche all'uscita a Stoccolma, perché dovranno essere effettuate ad Helsinki prima che la nave lasci lo spazio Schengen.

- 2.5 Gli elenchi dei nomi devono essere comunicati alla guardia di frontiera competente dal comandante della nave da crociera o, in sua vece, dall'agente marittimo raccomandatario, almeno 24 ore prima dell'arrivo in ciascun porto o, qualora il viaggio verso tale porto duri meno di 24 ore, immediatamente dopo aver completato l'imbarco nel precedente porto. L'elenco dei nomi deve essere timbrato nel primo porto d'ingresso nel territorio degli Stati Schengen e ogniqualvolta è modificato.
- 2.6 Nei casi in cui, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, le guardie di frontiera decidono che non è necessario effettuare verifiche sui passeggeri delle navi da crociera conformemente alle norme generali per le verifiche alle frontiere, non occorre timbrare i documenti di viaggio.
- 2.7 Nella valutazione dei rischi connessi con la sicurezza e l'immigrazione, le guardie di frontiera dovrebbero tenere conto tra l'altro dei seguenti elementi: la nazionalità dei passeggeri, ogni informazione disponibile sulla società di navigazione e sulla sua affidabilità, relazioni sulla situazione e informazioni rilevanti in loro possesso, comprese le informazioni ottenute dagli altri Stati Schengen o dai paesi terzi limitrofi.

* *Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VI)

3. *Verifiche sulla navigazione da diporto*

- 3.1 Per navigazione da diporto si intende l'uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici.
- 3.2 Le persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto proveniente da o diretta verso un porto situato in uno Stato Schengen non devono essere sottoposte a verifiche e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale e, in particolare, se le coste di un paese terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato Schengen interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un'ispezione dell'imbarcazione.

- 3.3 Un'imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tali casi le persone a bordo devono avvisare le autorità portuali di modo da essere autorizzate ad entrare in porto. Le autorità portuali devono contattare le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell'arrivo dell'imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri deve essere effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco deve essere messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento dell'arrivo. Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo è obbligata ad accostare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali devono contattare le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell'imbarcazione.
- 3.4 All'atto delle verifiche, deve essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento deve essere consegnato alle autorità dei porti d'ingresso e di uscita. Un altro esemplare di tale elenco deve essere conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali degli Stati Schengen.
- 3.5 A prescindere dalla valutazione dei rischi di immigrazione clandestina, le imbarcazioni da diporto devono essere sottoposte a verifiche a campione.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VI)

4. *Verifiche sulla pesca costiera*

- 4.1 Per pesca costiera si intendono le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati Schengen senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo.
- 4.2 L'equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati Schengen, senza approdare in un porto situato nel territorio di paesi terzi, non deve essere sottoposto sistematicamente a verifica.

- 4.3 Se c'è rischio di immigrazione clandestina, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio dello Stato Schengen interessato, devono essere effettuate verifiche sulle persone e/o un'ispezione della nave.
- 4.4 L'equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio di uno Stato Schengen, deve essere sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi (punto 3.4, Sezione I). Il comandante della nave deve comunicare qualsiasi modifica dell'elenco dell'equipaggio o l'eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.

* *Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VI)

5. *Verifiche sui collegamenti effettuati da traghetti*

- 5.1 Devono essere sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati al di fuori dello spazio Schengen. Si applicano le seguenti disposizioni:
- a) ove possibile, devono essere predisposte banchine separate per gli Stati membri dell'UE, i paesi SEE e la Svizzera,
 - b) sui passeggeri a piedi devono essere effettuate verifiche individuali;
 - c) le verifiche sugli occupanti di un veicolo devono avvenire nel veicolo stesso;
 - d) i passeggeri di autobus devono essere trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l'autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;
 - e) gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori devono essere sottoposti a verifica nel veicolo stesso. In linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;
 - f) al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;

- g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, devono essere sottoposti a ispezioni a campione;
- h) i membri dell'equipaggio di traghetti devono essere trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VI)

SEZIONE V: Verifiche sulla navigazione interna

1. Navigazione interna

- 1.1 Per navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna, si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di natante su fiumi, canali e laghi.
- 1.2 Le verifiche da effettuare sulla navigazione interna sono le stesse previste per il traffico marittimo in generale.
- 1.3 Sulle navi utilizzate per scopi professionali, devono essere considerati membri dell'equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell'elenco dell'equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (allegato VI)

PARTE III: SORVEGLIANZA DELLE FRONTIERE

1. *Obiettivo della sorveglianza*

1.1 Gli obiettivi principali della sorveglianza delle frontiere esterne in punti diversi dai valichi di frontiera, e della sorveglianza dei valichi al di fuori degli orari di apertura sono:

- a) impedire e scoraggiare il valico non autorizzato della frontiera;
- b) lottare contro la criminalità transfrontaliera;
- c) applicare o prendere misure nei confronti di persone entrate illegalmente.

1.2 La guardia di frontiera responsabile deve prendere tutte le misure necessarie per impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera e deve impiegare il personale necessario, in funzione dell'analisi del rischio di immigrazione clandestina e di criminalità transfrontaliera.

Le risorse utilizzate devono essere scelte conformemente al tipo e alla natura della frontiera (terrestre, marittima, acque interne).

2. *Metodi di sorveglianza*

2.1 La sorveglianza può essere effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti:

- a) pattugliando,
- b) appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali.

2.2 I periodi di sorveglianza dovrebbero essere modificati frequentemente e all'improvviso per poter individuare efficacemente le persone che attraversano la frontiera senza autorizzazione.

2.3 I compiti principali delle unità mobili sono:

- a) sorvegliare il terreno sul quale operano;

- b) assicurarsi che non vi sia alcun rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza interna nella zona pattugliata;
- c) verificare i documenti delle persone che si trovano nella zona e che risultano sconosciute;
- d) fermare tutte le persone sospette non in possesso di documenti e chiedere loro di spiegare dettagliatamente i motivi per cui si trovano in quella zona;
- e) fermare e accompagnare al posto di frontiera più vicino le persone che hanno oltrepassato o tentato di oltrepassare illegalmente la frontiera.

Durante il pattugliamento dovrebbero essere utilizzati cani appositamente addestrati. Per rafforzare le pattuglie e il controllo della frontiera sarebbe opportuno servirsi anche di elicotteri, motovedette e fuoristrada.

2.4 I compiti principali delle unità fisse sono:

- a) osservare le zone considerate sensibili per l'attraversamento clandestino della frontiera o per il contrabbando;
- b) fermare e accompagnare al posto di frontiera le persone che hanno oltrepassato o tentato di oltrepassare la frontiera illegalmente.

2.5 In funzione delle informazioni ottenute, si dovrebbero organizzare imboscate per intercettare i trafficanti di esseri umani e le loro vittime.

2.6 Se del caso, la sorveglianza dovrebbe essere esercitata anche con l'aiuto di mezzi tecnici ed elettronici (radar, sensori e sistemi a raggi infrarossi per la visione notturna).

** Base giuridica:*

- Codice frontiere Schengen (articolo 12)

PARTE IV: ELENCO DEGLI STRUMENTI GIURIDICI PERTINENTI

- Diritto comunitario:
 - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19);
 - [Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993](#) riguardante le procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme (SCH/Com-ex (93) 24)) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 154);
 - [Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994](#) relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1);
 - Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag.1) modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7);
 - Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1);
 - Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag.1);
 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364 del 18.12.2000, pag.1)
 - Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 7 luglio 2001, pag. 45);
 - Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag.1), modificato da:

- Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio (GU L 327 del 12.12.2001);
- Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio (GU L 69 del 13.3.2003, pag.10).
- Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità (GU L 187 del 7. 7.2001, pag. 45);
- Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);
- Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316, del 15.12.2000, pag. 1);
- Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1);
- Regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 355 del 30.12.2002, pag.1);
- Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 (Convenzione di Dublino);
- Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1);
- Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 099 del 17.4.2003, pag. 8);
- Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 099 del 17.4.2003, pag. 15);
- Decisione 2004/265/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004 relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 12);

- Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35);
- Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1);
- Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12);
- Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1);
- Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13);
- Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (GU C 313 del 16.12.2005, pag. 1);
- Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1);
- Decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (GU L 167 del 20.6.2006, pag.1);
- Decisione n. 896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8);
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. [.../2006] del ... che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri

- **Diritto internazionale:**

- Convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944 (Convenzione ICAO, allegati 2 e 9)
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 e i suoi protocolli;
- Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale (FAL) del 9 aprile 1965;
- Convenzione OIL sui documenti d'identità dei marittimi (convenzione n. 185) del 19 giugno 2003;
- Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6);
- Accordi bilaterali sul traffico frontaliero locale.